



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

2024/0544 DEL 13/12/2024

OGGETTO:

Accreditamento servizi socio-sanitari. Approvazione schemi tipo di accordo contrattuale, destinati a regolare i rapporti tra committenti e produttori di servizi socio-sanitari oggetto di accreditamento e revisione di limiti massimi previsti per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture socio-sanitarie accreditate.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene inserita nell'Albo on-line di questa Azienda Unità Sanitaria Locale in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

DELIBERA NON SOGGETTA A CONTROLLO. Esecutiva dalla data di pubblicazione, a sensi della L.R. 50/94 art. 37 e successive modificazioni.

DELIBERA SOGGETTA A CONTROLLO. Esecutiva a seguito di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna.

Reggio Emilia, Data inserimento: 13/12/2024

La presente deliberazione è automaticamente ritirata dall'Albo on-line, con procedura informatizzata, nei termini di legge.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario

Oggetto: Accreditamento servizi socio-sanitari. Approvazione schemi tipo di accordo contrattuale, destinati a regolare i rapporti tra committenti e produttori di servizi socio-sanitari oggetto di accreditamento e revisione di limiti massimi previsti per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture socio-sanitarie accreditate.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore delle Attività Socio Sanitarie, con contestuale ed espresso parere favorevole in merito ai contenuti formali, sostanziali e di legittimità dell'atto;

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. Mod.";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";

Richiamate altresì:

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 390, "Attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/2008 e modifiche ed integrazioni della DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 10 dicembre 2012 n. 1899, recante ulteriori modifiche alla DGR 514/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 9 dicembre 2013 n. 1828, "Seconda modifica alla DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 15 giugno 2015 n. 715, "Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 22 maggio 2017 n. 664, recante integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 e DGR 514/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 17 luglio 2017 n. 1047, recante ulteriori integrazioni e modifiche alla DGR 514/2009;

Vista da ultimo la Deliberazione della Giunta Regionale, 08 luglio 2024 n. 1638, avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento socio-sanitario e disposizioni transitorie", con la quale vengono fornite nuove disposizioni e criteri per procedere a nuovi accreditamenti socio-sanitari, rinviando tuttavia l'applicazione di alcuni adempimenti a successivi atti deliberativi, mantenendo quindi in vigore parte dei requisiti previsti dalla citata DGR 514/2009;

Preso atto delle confermate indicazioni precedentemente fornite dalla Regione Emilia Romagna, secondo cui l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, individuata dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria quale soggetto gestore del Fondo regionale per la non autosufficienza, è per ciò titolare e responsabile della gestione economica, fiscale e amministrativa degli accordi contrattuali, destinati a regolare i rapporti tra i diversi soggetti attori dei rapporti di accreditamento socio-sanitario;

Considerato che, sempre su indicazione della Regione Emilia Romagna, detti accordi contrattuali devono concentrare in un unico documento tutti i diversi aspetti afferenti alla committenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nonché quelli afferenti il soggetto produttore e che devono essere sottoscritti da molteplici attori, aventi diversa natura giuridica, funzioni, obblighi e competenze;

Richiamata la propria deliberazione n. 62 dell'11 aprile 2016 "Accreditamento definitivo servizi socio-sanitari. Approvazione schema tipo di contratto di servizio, destinato a regolare i rapporti tra committenti e produttori di servizi socio-sanitari oggetto di accreditamento definitivo ai sensi della DGR 514/2009", mediante la quale si sono dotati i Distretti di uno strumento in grado di garantire la massima omogeneità nella forma e nelle caratteristiche tecnico-amministrative, fatte

naturalmente salve le singole specificità nei contenuti di ambito socio-sanitario di ciascun servizio oggetto di accreditamento;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 460 del 24/12/2019 con la quale sono stati approvati schemi di contratto di servizio aggiornati a seguito dell'entrata in vigore dell'accREDITAMENTO definitivo ai sensi della DGR 514/2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.273 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente", con la quale, oltre alla determinazione del costo del servizio e ai correttivi da apportare per la determinazione delle tariffe dei servizi, sono stati stabiliti e/o modificati alcuni parametri essenziali nei rapporti contrattuali;

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di AccREDITAMENTO dei servizi socio-sanitari, occorre procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali in sostituzione dei precedenti contratti di servizio, i quali dovranno essere aggiornati e coerenti con gli sviluppi normativi e procedurali sopravvenuti e che pertanto occorre provvedere alla approvazione di nuovi modelli atti allo scopo;

Visto lo schema tipo di accordo contrattuale, nelle sue declinazioni destinate a ciascun specifico servizio accreditato, destinato a regolare i rapporti tra committenti e produttori di servizi socio-sanitari accreditati, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A - dal n.1 al n.5);

Avuto riguardo al fatto che detto schema deve a tutti gli effetti ritenersi inclusivo di tutte le possibili fattispecie riscontrabili in sede di definizione dei rapporti con i singoli Enti gestori indi per cui, in ordine alla stesura degli specifici accordi, si dovranno considerare le parti di pertinente interesse in rapporto alla situazione trattata;

Osservato che, relativamente a quanto innanzi indicato, il sottoscrittore del contratto, individuato nella persona del competente Direttore di Distretto, avendo preventivamente garantito esaustivo iter istruttorio, procederà ad individuare le parti del documento allegato rilevanti ai fini della specificità considerata;

Considerata altresì l'opportunità di procedere contestualmente alla revisione dei limiti massimi previsti per il rimborso delle prestazioni sanitarie, con le regole stabilite nella citata DGR 273/2016 e s.m.i., in modo da adeguare i livelli alle mutate condizioni che si sono venute a creare nel corso del tempo;

Visti a tale proposito i conteggi e le valutazioni effettuate dagli Uffici preposti, in base ai quali si ritiene coerente con gli attuali parametri fissare i nuovi livelli massimi di spesa ammessa a rimborso per le prestazioni sanitarie in:

- euro 41.000 per unità equivalente di personale infermieristico
- euro 38.800 per unità equivalente di personale riabilitativo,
- evidenziando che comunque le prestazioni infermieristiche e riabilitative sono rimborsate al costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, se inferiore al tetto sopra evidenziato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espresso a sensi dell'art. 3 del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

Di approvare lo schema di accordo contrattuale, nelle sue declinazioni destinate a ciascun specifico servizio accreditato, destinato a regolare i rapporti tra committenti e produttori di servizi socio-sanitari oggetto di accREDITAMENTO ai sensi della DGR. 1638/2024, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A - dal n.1 al n.5).

Di fare riferimento a quanto esposto in narrativa per quanto attiene alle modalità da osservarsi per la formale definizione del testo da redigere a cura del competente Direttore di Distretto, al quale in questa sede si conferisce espressa delega alla sottoscrizione in nome e per conto della Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia.

Di fissare a partire dall'1 gennaio 2025 i nuovi livelli massimi di spesa ammessa a rimborso per le prestazioni sanitarie in:

- euro 41.000,00 per unità equivalente di personale infermieristico
- euro 38.800,00 per unità equivalente di personale riabilitativo,
- evidenziando che comunque le prestazioni infermieristiche e riabilitative sono rimborsate al costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, se inferiore al tetto sopra evidenziato;

Di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., è il dr. Simone Tirelli, Collaboratore Amministrativo Senior della Direzione Attività Socio Sanitarie;

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Direttore delle Attività Socio Sanitarie, alle Direzioni di Distretto, al Dipartimento Cure Primarie, al responsabile del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cristina Marchesi

Sulla presente delibera hanno espresso il parere favorevole:

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Cinzia Gentile

Firma apposta digitalmente da:
Il Direttore Amministrativo
Dott. Davide Fornaciari

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA256 (hex):

6503C5466CD60D1299377D52873A5EDBC0E5BC53F56D86E8C679D40FE8D212E6

Firma di DAVIDE FORNACIARI. Data firma: 11/12/2024

Firma di CINZIA GENTILE. Data firma: 13/12/2024

Firma di CRISTINA MARCHESI. Data firma: 13/12/2024

Schema Accordo Contrattuale Casa Residenza Anziani (CRA)

Sommario

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi.....	4
Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale	4
Art. 3 - Durata	5
Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività	5
Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio	6
Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti	7
Art. 7 – Classificazione degli ospiti (<i>case-mix</i>)	8
Art. 8 - Prestazioni sanitarie	9
Art. 9 - Remunerazione del servizio.....	14
Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta).....	15
Art. 11 – Pagamenti e rimborsi.....	17
Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione	18
Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore	18
Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora	19
Art. 15 - Continuità del servizio	20
Art. 16 – Risorse umane	21
Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale	24
Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento.....	24
Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia.....	25
Art. 20 - Flussi informativi.....	26
Art. 21 – <i>Risorse patrimoniali e gestionali</i>	27
Art. 22 - Protezione dei dati personali.....	28
Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione	28
Art. 24 - Elezione del foro	29
Art. 25 - Norme finali	29

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'UNIONE/IL COMUNE/L'ASP DI[...¹...], L'AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI [...²...], E [...³...], PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO [...⁴...].

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

IL COMUNE/UNIONE/ASP DI:⁵ (soggetto/i che assumono impegni economici diretti col Soggetto gestore. Nel caso in cui sia prevista la delega ad ASP, comparirà quest'ultima) [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma) ecc....*]

L'AUSL-IRCCS DI Reggio Emilia, distretto di:⁶ [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] di seguito AUSL

E

PRODUTTORE⁷ [*Ragione sociale, cod. fiscale/p. iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] da questo punto in poi [...*Soggetto gestore*⁸...]

PREMESSE

1. Il presente Accordo contrattuale si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione del [...⁹...], hanno individuato l'Unione (*o Comune*) [...¹⁰...] quale Soggetto Istituzionale Competente (SIC) alla concessione dell'accREDITAMENTO;

3. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale [...¹¹...] (*e/o altro atto di programmazione distrettuale* [...¹²...]) ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accREDITARE;

¹ Committente Ente Locale

² Distretto AUSL di riferimento per la committenza sanitaria. Anche per la gestione del FRNA se indicato da CTSS.

³ Soggetto gestore intestatario di provvedimento di accREDITAMENTO.

⁴ Denominazione servizio.

⁵ Come nota (1)

⁶ Come nota (2)

⁷ Come nota (3)

⁸ Indicare la definizione scelta (soggetto gestore, soggetto produttore, ecc.) da utilizzare in tutto l'articolo per indicare il produttore. In questo modello: *Soggetto gestore*.

⁹ Data del/dei provvedimento/i

¹⁰ Denominazione SIC

¹¹ Periodo di riferimento

¹² (*eventuale*) specificare gli atti di programmazione in cui sono stati previsti requisiti e/o condizioni particolari per il servizio oggetto dell'Accordo.

4. L'atto di concessione dell'accreditamento rilasciato da [...¹³...] a [...¹⁴...] per il servizio [...¹⁵...], con scadenza [...], con il quale sono certificati in capo al Soggetto gestore in particolare il possesso de:

- L'autorizzazione al funzionamento
- I requisiti generali e specifici relativi al servizio accreditato nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla DGR 1638/24 e s.m.i.
- I requisiti soggettivi
- La responsabilità gestionale unitaria
- Le coperture assicurative

è acquisito agli atti dai contraenti;

[¹⁶].I Comuni dell'ambito distrettuale, con atto n. [...] del [...] hanno delegato l'ASP [...¹⁷...] alla sottoscrizione del presente Accordo; in tale atto sono anche formulati indirizzi per la conduzione e sono messe a disposizione dell'ASP le risorse necessarie;

[¹⁸]. (eventuale) Il Comune (o altri Enti) [...¹⁹...] con propria deliberazione del [...] hanno stabilito requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i servizi accreditati (o criteri specifici per il funzionamento del servizio sul territorio di competenza);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Per le comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza:

Comune/Unione dei Comuni/ASP [...] PEC [...] Referente operativo [...]

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di [...] PEC [...] Referente operativo [...]

- per il Soggetto gestore:

[...] PEC [...] Referente operativo [...]

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente a tutti i sottoscrittori eventuali variazioni esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale

1. Il presente Accordo contrattuale regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio [...²⁰...] nell'ambito della concessione dell'accreditamento di cui alla premessa.

¹³ Denominazione SIC come nota (10)

¹⁴ Denominazione Soggetto gestore come nota (3)

¹⁵ Denominazione servizio come nota (4)

¹⁶ Aggiungere solo se è prevista la delega all'ASP. Numerare il comma in sequenza

¹⁷ Denominazione ASP

¹⁸ Numerare il comma in sequenza

¹⁹ Denominazione soggetto/i che hanno richiesto eventuali requisiti aggiuntivi.

²⁰ Identificare in maniera univoca il servizio e il luogo ove si svolge: *denominazione, struttura, indirizzo, identificativo SIPS struttura, ecc.*

2. Con il presente Accordo il Soggetto gestore oltre agli obblighi assunti in sede di rilascio dell'accreditamento, garantisce:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
- Il pieno rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1638/24 e s.m.i.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento, la validità del presente Accordo decorre dal [...] e si conclude il[...]²¹.

2. Anche in caso di rinnovo del sottostante provvedimento di accreditamento, Il presente Accordo contrattuale non è rinnovabile e i suoi effetti cessano alla scadenza indicata al comma precedente, fatti salvi gli obblighi di continuità previsti dalla vigente normativa specifica e generale.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività

1. Il Soggetto gestore fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- a) - [servizio principale accreditato]²²
- b) - (eventuale) [ricoveri di sollievo]²³
- c) - (eventuale) [posti nucleo demenze accreditato]²⁴
- d) - (eventuale) [nucleo/posti per gravissima disabilità acquisita accreditati]²⁵
- e) - (eventuale) [dimissioni protette/altro]²⁶

[²⁷]. ²⁸(eventuale) Il Soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando i seguenti requisiti (o le seguenti prestazioni), aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento, specificando che:

- essi non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;
- sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;
- la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata all'art.9.

²¹ Indicare la data di avvio e di scadenza, di norma l'Accordo contrattuale ha durata coincidente con quella dell'accreditamento ovvero **cinque** anni. (Fino a max. trent'anni per particolari accordi legati, p.e., a piani finanziari, di ammortamento, ecc.).

²² Oltre al numero dei posti e/o prestazioni declinare, secondo l'oggetto dell'Accordo contrattuale, numero max. utenti al giorno, giornate di apertura, periodi di chiusura, orari, luoghi specifici di svolgimento e quant'altro necessario a una chiara e inequivocabile definizione delle modalità di esecuzione.

²³ Specificare

²⁴ Specificare

²⁵ Specificare

²⁶ Specificare

²⁷ Numerare il comma in sequenza

²⁸ Le *prestazioni aggiuntive* rispetto alle specifiche da normativa per l'accreditamento del servizio hanno per oggetto l'intero servizio e sono quindi da riferire a tutti i posti, indipendentemente dagli utenti che li occupano, e deve esserne indicata la specifica modalità di remunerazione extra tariffa.

[²⁹]. (eventuale)³⁰ In base alle esigenze della committenza, potrà essere richiesto al Soggetto gestore un ampliamento del servizio nel limite massimo di [...³¹...] tramite comunicazione del Soggetto istituzionale competente.

[³²]. ³³È consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente Accordo contrattuale, per le seguenti tipologie di utilizzo, regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito accordo:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;
- [...³⁴...]

[³⁵]. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati, nei limiti di quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa e dal provvedimento di accreditamento, sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni previste ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno [...³⁶...] prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal progetto gestionale
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale;
- (eventuale) dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

²⁹ Numerare il comma in sequenza

³⁰ Solo per gestori accreditati privati.

³¹ Non superiore al 20% di quantità di servizio o posti, oppure 4 (quattro) posti.

³² Numerare il comma in sequenza

³³ Se contrattualizzati un numero di posti inferiore a quelli accreditati.

³⁴ Inserire dettaglio di eventuali altre possibilità di utilizzo concesse, rispetto ai posti accreditati non contrattualizzati.

³⁵ Numerare il comma in sequenza

³⁶ Indicare il periodo di preavviso concordato per la comunicazione delle variazioni – di norma 30 giorni.

Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti³⁷

1. L'accesso al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale è disposto a cura del Responsabile Servizio Assistenza Anziani (SAA), sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) in coerenza con quanto stabilito dai relativi regolamenti locali.

2. Il Soggetto gestore procede all'inserimento sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto in merito dai Requisiti Generali stabiliti per l'accreditamento³⁸, ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile SAA e la competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

3. La documentazione per l'accesso al servizio comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza e il *contratto d'ingresso*³⁹ previsto all'art.10. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente UVM dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.

4. Al fine di garantire la copertura dei posti disponibili nel più breve tempo possibile, i percorsi di accesso al servizio sono stabiliti dalla Committenza con le seguenti modalità: [...⁴⁰...].

5. E' garantita la gestione rapida e trasparente delle liste d'attesa, secondo i seguenti criteri e modalità: [...⁴¹...]

La copertura dei posti che si sono resi disponibili è comunque assicurata dalla committenza, di norma, entro [...⁴²...] giornate lavorative.

6. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi obbligatori, il SAA effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti resisi vacanti.

7. Nel caso in cui per un semestre la percentuale d'impiego dell'offerta accreditata sia inferiore al 96%,⁴³ i Committenti predispongono un piano di razionalizzazione, dove sono dichiarati al Soggetto gestore i tempi per garantire l'allineamento della percentuale d'impiego ai valori medi di utilizzo remunerati dalla tariffa regionale.

Contestualmente, al Soggetto gestore è consentito l'utilizzo diretto in forma privata, dei posti accreditati e contrattualizzati temporaneamente in esubero, con i seguenti criteri e limiti: [...⁴⁴...]

³⁷ L'articolato ha carattere riepilogativo delle diverse norme e indicazioni regionali in materia. Le indicazioni non sono derogabili. Dettagliare e integrare i singoli punti in base agli accordi con il soggetto gestore.

³⁸ Punti 8.4 e 8.5 allegato RG DGR 514/09 e punto 2.2.2 del 2° criterio allegato 2 DGR 1638/24 in base alle rispettive vigenze

³⁹ Definizione convenzionale, si veda la nota esplicativa all'art.10.

⁴⁰ Dettagliare i percorsi per l'accesso ai servizi, ovvero indicare un riferimento codificato (procedura, regolamento, ecc.) al quale si fa rinvio.

⁴¹ Indicare le modalità di gestione delle liste di attesa.

⁴² Indicare il numero di giorni entro il quale il posto libero è coperto (max. 7).

⁴³ Percentuale incorporata nel sistema di remunerazione del servizio (DGR. 292/2014).

⁴⁴ Indicare le regole per l'utilizzo straordinario di posti contrattualizzati non occupati e le modalità di ripristino delle disponibilità di accoglienza prevista nell'Accordo contrattuale, una volta allineata la domanda.

8. Nel caso la situazione di minore utilizzo, rispetto alla percentuale fissata, perduri per oltre [...⁴⁵...], il Soggetto gestore del servizio accreditato ha facoltà di richiedere che siano riviste e adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzate.

- (Eventuale... Criteri per l'ammissione ai ricoveri di sollievo)

- (Eventuale... Criteri per l'ammissione ai nuclei speciali demenze)

- (Eventuale... Criteri per l'ammissione di disabili GRAD su posti/nucleo accreditati)

- (Eventuale... Criteri per l'ammissione di dimissioni protette/altro]

[...⁴⁶...]. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art. 7 – Classificazione degli ospiti (case-mix)

1. Ai fini della determinazione del fabbisogno assistenziale degli utenti e delle tariffe per la remunerazione del servizio, si applica il sistema denominato *case-mix*.

2. Di norma, entro il mese di ottobre il Soggetto gestore opera una valutazione degli ospiti, riconducendone la condizione a uno dei livelli di classificazione indicati dalla RER, e ne trasmette l'esito al Responsabile SAA. Il processo di valutazione avviene attraverso la compilazione per ciascun ospite dell'apposito modulo di valutazione predisposto dall'AUSL. La Commissione preposta alla valutazione del risultato, può disporre una procedura di verifica mediante una nuova valutazione, parziale o totale, per il tramite di un professionista esterno alla struttura.

3. Il risultato della valutazione annuale di tutte le strutture CRA accreditate, così come adottato con atto del Direttore delle Attività Socio Sanitarie, costituisce l'unica base per la determinazione dei fabbisogni assistenziali e delle tariffe per l'anno successivo. Il risultato è tempestivamente comunicato ai Soggetti gestori a cura dei SAA di ciascun distretto.

4. In caso di sostanziali modifiche nelle condizioni degli ospiti, su richiesta del Soggetto gestore e/o su iniziativa del Responsabile SAA, è ammessa una valutazione straordinaria.

Di norma e fatte salve diverse indicazioni previste nel dispositivo, il risultato della valutazione straordinaria deliberato con proprio atto dal Direttore del distretto, sostituisce la valutazione vigente *dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione dell'atto stesso*.

5. Per il servizio oggetto del presente Accordo contrattuale, Il risultato della valutazione per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo, è il seguente:

Utenti valutati al fine del case-mix	Livello A	Livello B	Livello C	Livello D

⁴⁵ Indicare la durata del periodo di mancato raggiungimento della percentuale di utilizzo del servizio, oltre il quale è possibile la richiesta di riduzione dei posti contrattualizzati. Non inferiore a un anno.

⁴⁶ Numerare in coerenza

Le successive revisioni nella composizione dei livelli degli utenti, ordinarie e straordinarie, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, tramite PEC.

Art. 8 - Prestazioni sanitarie

A) Assistenza farmaceutica:

A1. *Farmaci* - Premesso che il Prontuario Terapeutico di Area Vasta Emilia Nord comprende i prodotti farmaceutici, farmaci fascia A-C-H, necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione anziana non autosufficiente, l'Azienda USL ritiene di promuovere al massimo l'adesione all'utilizzo del prontuario stesso, come previsto dalla L. 405/2001.

L'AUSL si impegna a trasmettere tempestivamente comunicazioni relative a modifiche in merito alle tipologie di prodotti erogabili gratuitamente e/o a carico dell'Ente Gestore a seguito di nuove indicazioni regionali/aziendali. Le segnalazioni nello specifico, saranno su prodotti non più erogabili al servizio, cambi di formulazioni importanti, ecc.

I farmaci erogati, anche in fascia C sono tutti quelli presenti nel prontuario regionale fruibili tanto dagli ospedali quanto dalle CRA.

Potranno in caso di necessità particolari, essere richiesti farmaci non inseriti in prontuario attraverso una richiesta motivata personalizzata (RMP).

L'eventuale prescrizione sul territorio con ricetta SSR deve essere riservata ai casi eccezionali, l'AUSL potrà richiederne motivazione e giustificazione nel corso dell'attività ispettiva periodica.

L'AUSL fornisce supporto per la definizione di corrette modalità di conservazione e gestione dei farmaci, il Soggetto gestore si impegna a implementare le procedure, le raccomandazioni e le linee guida predisposte dall'AUSL di Reggio Emilia e a collaborare attivamente nei progetti di miglioramento dell'uso sicuro e appropriato dei farmaci.

Il Soggetto gestore dovrà disporre di una linea internet e un computer per procedere, attraverso il software AUSL denominato GAAC all'approvvigionamento dei farmaci, alle attività di farmaco/dispositivo-vigilanza, oltre a consentire una corretta gestione dei beni farmaceutici. Tale modalità dovrà consentire anche una corretta gestione e monitoraggio delle scorte.

L'Azienda USL provvederà alla diffusione delle linee di indirizzo sui farmaci nelle CRA, prodotte dalla Regione Emilia Romagna.

A2. *Dispositivi medici* - L'AUSL si impegna a fornire i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnostico/terapeutico in linea con le indicazioni regionali e/o aziendali.

L'AUSL si impegna a trasmettere tempestivamente comunicazioni relative a modifiche in merito alle tipologie di prodotti erogabili gratuitamente e/o a carico del Soggetto gestore a seguito di nuove indicazioni regionali/aziendali.

Per ciò che riguarda l'Ossigeno terapia, la struttura singola dovrà avere una sua dotazione propria, consistente in almeno un concentratore o un dispositivo ogni 30 ospiti. Per il singolo cittadino che ne dovesse avere necessità, si seguirà il percorso di prescrizione pneumologica e fornitura tramite service.

Per ciò che riguarda la nutrizione enterale, si ritiene di proseguire con la fornitura nominale all'ospite della pompa e dei nutrienti come da percorso aziendale in essere.

DOTAZIONI SANITARIE che devono essere in possesso della struttura:

- Sfigmomanometro
- Termometri per la rilevazione della temperatura
- Elettrocardiografo
- Defibrillatore semiautomatico
- Sistema di aspirazione per le secrezioni bronchiali

- Saturimetro (almeno uno per nucleo, più secondo le necessità degli ospiti)
- Dispositivi per la rilevazione glicemica (glucometro)
- Pallone ambu con dotazione completa di maschera e raccordi
- Un carrello /zaino per l'emergenza

Il Soggetto gestore potrà richiedere la fornitura di dispositivi/parafarmaci alla Unità Farmaceutica Distrettuale (UFD) con le stesse modalità in uso per la fornitura dei farmaci; il Soggetto gestore provvederà al pagamento delle forniture sulla base di regolare fattura, emessa dalla AUSL.

A3. *Ausili protesici* - In conformità alla direttiva regionale DGR 564/00 (aggiornata con DGR 1423/2015) e alla DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore dovrà garantire la presenza di una dotazione di dispositivi assistenziali, per mobilità e per il mantenimento delle autonomie funzionali residue, per utenti su posti accreditati, contrattualizzati o privati.

Il Soggetto gestore garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a coloro che ne presentano la necessità:

- Letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza ed anche bariatrici.
- Materassi e cuscini antidecubito appropriati alla situazione clinico assistenziale, comprensivi anche di quelli ad alta prevenzione.

Il Soggetto gestore assicura le attrezzature e gli ausili di base necessarie al soddisfacimento dei bisogni individuali, in particolare al riposo, all'igiene, all'alimentazione, all'idratazione, alla mobilitazione, alla sicurezza e all'eliminazione e quanto necessario al piano personalizzato.

Devono essere presenti dotazioni di ausili non personalizzati (quindi senza la richiesta di uno specialista) per la mobilità (carrozine comode e pieghevoli, deambulatori e rolletor) ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue (ausili posturali, poltrone relax e dotazione adeguata di sollevatori in numero proporzionato alla tipologia di utenti.)

Ai sensi del DM 332/99 e del DPCM del 12 gennaio 2017 (nuovi LEA), L'AUSL si impegna a fornire i presidi personalizzati prescritti a persone con invalidità certificata (Carrozzina tipo ormesa, seggioloni, carrozzine bariatriche ecc.).

Restano esclusi dalla fornitura da parte dell'AUSL i presidi per l'incontinenza ad assorbenza per utenti su posti contrattualizzati; saranno invece forniti dalla AUSL per gli utenti su posti accreditati non contrattualizzati o privati.

In caso di decesso o trasferimento di un ospite cui è assegnato un ausilio personalizzato, il Soggetto gestore dovrà darne tempestiva informazione all'Ufficio Assistenza Protesica/SAUB distrettuale di residenza dell'ospite che procederà al ritiro dell'ausilio. Nel caso l'ausilio fosse in uso ad altro utente, si provvederà, previa richiesta del medico, a fornirne uno in sostituzione, e il ritiro del presidio in uso avverrà solo alla consegna del nuovo.

È fatto divieto al Soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti.

B) Assistenza medica di diagnosi e cura

B1. L'AUSL garantisce l'attività di diagnosi e cura, assicurata ove disponibile da un medico di medicina generale, in coerenza con l'ACN, l'AIR e gli accordi sottoscritti tra l'AUSL e le rappresentanze di categoria.

Se non vi fossero disponibilità, si procederà a valutare:

- La disponibilità di medici inseriti in specifici elenchi, stilati dall'AUSL, ottenuti tramite bando pubblico.
- La disponibilità di medici inseriti in bando specifico, pubblicato sul BUR, a cui farà seguito un contratto libero professionale sempre con l'AUSL.
- La possibilità, in accordo con l'AUSL, di contrattualizzazione diretta da parte del Soggetto gestore del medico, con rimborso del costo sostenuto da parte dell'AUSL stessa.

B2. Il medico di struttura è responsabile della funzione di diagnosi e cura per tutti gli anziani ospiti salvo diversa opzione verso altro MMG e per tutti coloro che fruiscono di un periodo di degenza temporaneo (ricovero di sollievo).

B3. L'obbligo di presenza nella struttura è fissato in [... ..] ore settimanali che saranno garantite dal medico di diagnosi e cura in relazione al numero di scelte degli utenti sui posti contrattualizzati, fermo restando un minimo di 2 (due) ore/settimana su 2 (due) accessi; le restanti ore verranno garantite dai rispettivi medici di scelta degli utenti.

B4. Al fine di garantire un'adeguata assistenza agli Ospiti e favorire la necessaria integrazione professionale, le modalità di presenza (giorni, fascia oraria) devono essere concordate con il Coordinatore di struttura e prevedere un minimo di 2 (due) accessi settimanali.

Oltre agli interventi programmati, potrebbero rendersi necessari ulteriori accessi che possono essere di due tipi:

- *Accesso differito*: il medico, di norma, esegue entro la stessa giornata la visita richiesta entro le ore 10; per la visita richiesta dopo le ore 10 è prevista l'esecuzione entro le ore 12 del giorno successivo.
- *Visita urgente*: la chiamata urgente deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile. Se il medico titolare della funzione di diagnosi e cura non fosse contattabile, dovrà essere attivato il sostituto indicato dal medico titolare. Per coloro che non sono medici di assistenza primaria, (p.e.: medici di continuità assistenziale), dovranno essere definite con la struttura diverse modalità di gestione dell'urgenza.

Il medico di struttura dovrà individuare le modalità organizzative che garantiscano la ricezione delle richieste di visita.

B5. L'orario di presenza settimanale/mensile comprende la partecipazione a incontri di programmazione, coordinamento dell'équipe assistenziale, e formazione. Il calendario di presenza sottoscritto dalle parti dovrà essere preventivamente inviato al Responsabile di Area del Dipartimento Cure Primarie.

B6. La presenza del medico responsabile della funzione di diagnosi e cura presso la struttura, dovrà essere attestata con firma in apposito registro, da custodire presso gli ambulatori della struttura stessa, controfirmato dal coordinatore responsabile della medesima. Nel caso in cui la presenza del medico non corrisponda a quanto da lui dichiarato, il coordinatore non firmerà il registro e provvederà a segnalare le incongruenze al Responsabile di Area del Dipartimento Cure Primarie.

Tale registro dovrà poi essere inviato mensilmente al Responsabile di Area del Dipartimento Cure Primarie.

B7. Relativamente alle sostituzioni, di norma si procederà con le seguenti modalità:

- qualora si tratti di sostituire un Medico di Medicina Generale, il sostituto della sua attività ambulatoriale provvederà anche alla sostituzione in CRA;
- nel caso di sostituzione di medici dipendenti AUSL si dovranno prevedere delle sostituzioni tra gli stessi;
- per medici di Continuità Assistenziale e Liberi professionisti, l'Area Anziani e Fragilità del Dipartimento Cure Primarie procederà a cercare medici che temporaneamente potranno garantire le sostituzioni;
- per i medici contrattualizzati dagli enti gestori gli stessi provvederanno di norma alla loro sostituzione; nel caso di difficoltà nel reperimento si potrà fare riferimento all'Area Anziani e Fragilità del Dipartimento Cure Primarie.

Tali modalità potrebbero subire variazioni in relazione ai nuovi accordi regionali della medicina generale.

C) Governo Clinico

C1. Responsabilità dell'attività sanitaria di struttura

(prima opzione⁴⁷)

C1.1 - Responsabilità dell'attività sanitaria esercitata in collaborazione da Medico e Infermiere.

L'attività complessiva, determinata in ore settimanali, è così ripartita:⁴⁸

Medico [.....] ore settimanali;

Infermiere [.....] ore settimanali, corrispondenti a n. [.....] unità equivalenti.

Il Medico e l'Infermiere responsabili dell'attività sanitaria svolgono alcune funzioni in stretta collaborazione:

- Promuovono l'applicazione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali Aziendali compresi quelli proposti dal responsabile del Rischio clinico della AUSL;
- collaborano alla definizione, attuazione e manutenzione di procedure condivise con i servizi ospedalieri e territoriali, finalizzate a garantire la necessaria continuità assistenziale (accesso al pronto soccorso, ricoveri e dimissioni ospedaliere, attivazione servizio di Continuità assistenziale, visite specialistiche, trasporti);
- partecipano, in collaborazione con la direzione della struttura e il responsabile del governo clinico distrettuale, all'identificazione dei bisogni e obiettivi formativi e di aggiornamento del personale infermieristico, riabilitativo e socio assistenziale, ne verificano lo svolgimento e le ricadute organizzative;
- promuovono, in collaborazione con il responsabile del governo clinico distrettuale, incontri interni di verifica dell'attività sanitaria svolta e dei risultati ottenuti evidenziando eventuali significativi scostamenti tra obiettivi previsti e risultati ottenuti e organizzano incontri di confronto con il responsabile del governo clinico distrettuale;
- garantiscono che la documentazione sanitaria degli ospiti sia adeguatamente aggiornata e completa in tutte le sue parti e consenta il monitoraggio degli obiettivi specificati nell'apposito schema trasmesso dall'Azienda USL, che dovrà essere semestralmente inviato al Responsabile di Area del Dipartimento Cure Primarie.

C1.2 - L'infermiere co-titolare della funzione di responsabile dell'attività sanitaria:

- assicura in collaborazione con il MMG, il coordinamento delle attività sanitarie per garantire la massima integrazione con tutte le altre attività della struttura residenziale;
- allo scopo di preservare la continuità assistenziale definisce le modalità per l'organizzazione dei turni di lavoro, inclusa la gestione delle assenze a vario titolo, del personale infermieristico e tecnico della riabilitazione e ne valuta l'applicazione;
- verifica, in collaborazione con la direzione della struttura, che la formulazione dei piani di attività rispettino i principi della risposta personalizzata ai bisogni assistenziali;
- presiede alla corretta custodia, conservazione e gestione dei farmaci e dispositivi medici presenti in struttura.
- Si fa carico di inviare al Responsabile professioni sanitarie di area territoriale del DCP:
 - il turno base del personale infermieristico;
 - il turno effettivo e cartellini mensili del personale infermieristico e riabilitativo entro il 15 del mese successivo;
 - la documentazione relativa a titolo di studio, iscrizione all'ordine di ogni infermiere/FKT;

⁴⁷ Selezionare i commi 1.1 - 1.2 - 1.3 secondo la scelta effettuata per la struttura.

⁴⁸ La percentuale di ripartizione è determinata dall'accordo aziendale con le rappresentanze di categoria dei medici di medicina generale.

- la comunicazione di ogni nuova assunzione/trasferimento/variazione contrattuale di personale infermieristico con data di inizio e fine.

C1.3 - Il medico co-titolare della funzione di responsabile dell'attività sanitaria:

- presiede alla custodia dell'armadietto farmaceutico della struttura e ha la responsabilità ultima del movimento degli stupefacenti;
- collabora alla certificazione ai fini della classificazione annuale degli ospiti (case mix);
- collabora con il responsabile dell'attività di farmaco-vigilanza alla corretta gestione del rischio farmacologico, individuando e prevenendo situazioni di rischio per effetti collaterali; garantisce che sia effettuata la relativa segnalazione alla rete nazionale di rilevazione;
- collabora alla sorveglianza delle infezioni e tossinfezioni.

(seconda opzione)

C1.1 - La responsabilità dell'attività sanitaria è esercitata dall'infermiere ed è determinata in [...⁴⁹...] ore settimanali, corrispondente a n. [...] unità equivalenti.

C1.2 - L'infermiere titolare della funzione di responsabile dell'attività sanitaria:

- Promuove, in collaborazione con il medico di diagnosi e cura, l'applicazione di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali Aziendali compresi quelli proposti dal responsabile del Rischio clinico della AUSL;
- collabora alla definizione, attuazione e manutenzione di procedure condivise con i servizi ospedalieri e territoriali, finalizzate a garantire la necessaria continuità assistenziale (accesso al pronto soccorso, ricoveri e dimissioni ospedaliere, attivazione servizio di Continuità assistenziale, visite specialistiche, trasporti);
- partecipa, in collaborazione con la direzione della struttura e il responsabile del governo clinico distrettuale, all'identificazione dei bisogni e obiettivi formativi e di aggiornamento del personale infermieristico, riabilitativo e socio assistenziale, ne verificano lo svolgimento e le ricadute organizzative;
- promuove, in collaborazione con il medico di diagnosi e cura e con il responsabile del governo clinico distrettuale, incontri interni di verifica dell'attività sanitaria svolta e dei risultati ottenuti evidenziando eventuali significativi scostamenti tra obiettivi previsti e risultati ottenuti
- garantisce che la documentazione sanitaria degli ospiti sia adeguatamente aggiornata e completa in tutte le sue parti e consenta il monitoraggio degli obiettivi specificati nell'apposito schema trasmesso dall'Azienda USL, che dovrà essere semestralmente inviato al Responsabile di Area del Dipartimento Cure Primarie.
- definisce le modalità per l'organizzazione dei turni di lavoro, inclusa la gestione delle assenze a vario titolo del personale infermieristico e tecnico della riabilitazione e ne valuta l'applicazione;
- è responsabile della corretta custodia, conservazione e gestione dei farmaci e dei dispositivi medici presenti in struttura;
- partecipa alla valutazione degli ospiti, ai fini della classificazione annuale del case mix;
- definisce con il coordinatore della struttura le procedure che favoriscano il corretto passaggio di informazioni a partire dall'uso della cartella integrata, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- Si fa carico di inviare al Responsabile professioni sanitarie di area territoriale del DCP:
 - il turno base del personale infermieristico;

⁴⁹ ATTENZIONE: devono essere detratte le ore assegnate al Medico di diagnosi e cura di cui al punto 1.3

- il turno effettivo e cartellini mensili del personale infermieristico e riabilitativo entro il 15 del mese successivo;
- la documentazione relativa a titolo di studio, iscrizione all'ordine di ogni infermiere/FKT;
- la comunicazione di ogni nuova assunzione/trasferimento/variazione contrattuale di personale infermieristico con data di inizio e fine.

C1.3 - Con la funzione di responsabilità delle attività sanitarie interamente assegnata a un infermiere, al Medico di diagnosi e cura resta comunque la responsabilità e l'espletamento di alcune specifiche funzioni (es.: gestione registro stupefacenti, monitoraggio infezioni di struttura, farmaco-vigilanza, ecc.), per le quali l'AUSL riconosce al medico un rimborso forfettario pari a 2 (due) ore settimanali in strutture con posti letto inferiori a 30, e 3 (tre) ore settimanali in strutture con posti letto superiori a 30, aggiuntive rispetto all'orario dovuto per la funzione di diagnosi e cura. Tali ore saranno decurtate dal totale delle ore del coordinamento infermieristico.

C1.4 - Con la funzione di responsabilità delle attività sanitarie interamente assegnata a un infermiere, il Medico di diagnosi e cura partecipa alla valutazione degli ospiti ai fini della classificazione annuale del case-mix.

C1.5 - Le ore di responsabilità dell'attività sanitaria svolte da infermiere dipendente del Soggetto gestore sono aggiuntive rispetto alle ore di assistenza diretta e sono rimborsate dall'AUSL così come determinato all'art.11.

C1.6 - Qualora i professionisti individuati in qualità di responsabili dell'attività sanitaria dovessero cambiare, L'AUSL e l'Ente Gestore ne dovranno dare debita comunicazione a:

- Responsabile SAA
- Responsabile di Area del Dipartimento Cure Primarie
- Coordinatore della Struttura
- Direttore di Distretto

C1.7 - Annualmente, il Soggetto gestore invia al Direttore SOC Anziani e Fragilità o suo delegato, la sezione della relazione annuale che corrisponde agli indicatori di benessere delle persone accolte e della qualità dell'assistenza erogata, per l'analisi degli stessi e la definizione di eventuali azioni di miglioramento.

C2. Governo clinico distrettuale

C2.1. Il Responsabile delle professioni sanitarie del DCP individua il referente del governo clinico distrettuale e lo comunica al Responsabile dell'Unità Operativa Anziani e Fragilità. Il referente del governo clinico ha il compito di promuovere la qualificazione e l'omogeneità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture residenziali del distretto in collaborazione con il Direttore e il Responsabile delle professioni sanitarie dell'Unità operativa anziani e fragilità, il responsabile del SAA, i medici e gli infermieri responsabili dell'attività sanitaria.

C2.2. Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza erogata, il referente distrettuale del governo clinico supporta il personale della struttura, anche attraverso accessi in sede, nell'applicazione dei protocolli/linee guida/raccomandazioni, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti committenti e Soggetto gestore.

C2.3. Il Responsabile delle professioni sanitarie dell'Unità operativa anziani e fragilità comunica al Coordinatore della Struttura il nominativo del Referente distrettuale per il governo clinico dell'assistenza sanitaria erogata e si impegna a comunicare eventuali variazioni.

D) Assistenza specialistica

D1. Il Soggetto gestore garantisce l'adesione agli accordi con la AUSL riguardo alla consulenza medico specialistica riabilitativa (es. geriatra, fisiatra, palliativista, logopedista, pneumologo, infettivologo, oculista, cardiologo, diabetologo) rivolte alla struttura, tali consulenze, laddove possibile, possono essere svolte anche attraverso funzionalità di telemedicina (teleconsulto e televisita). Agisce accordi anche riguardo a accertamenti diagnostici, modalità di ricovero e dimissione ospedaliera.

D2. Verranno definiti percorsi /modalità di risposta specialistica, in relazione alla tipologia di richiesta e di bisogno dell'utente.

E) Trasporti sanitari

E1. Il Soggetto gestore garantisce l'osservanza degli accordi con l'AUSL riguardo i trasporti sanitari considerate le diverse tipologie:

- emergenza (118) sono sempre a carico AUSL;
- ordinari (dimissioni e ricoveri ospedalieri) per ospiti su posti contrattualizzati sono sempre a carico AUSL;
- trasporti in ambulanza dal domicilio alla struttura e viceversa su posto contrattualizzato sono a carico dell'utente;
- trasporti per prestazioni diagnostiche/terapeutiche e visite specialistiche sono a carico del Soggetto gestore per gli ospiti su posto contrattualizzato mentre sono a carico dell'utente per coloro che si trovano su posto privato;
- trasporti per visite a fini medico legali sono sempre a carico dell'utente.

Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Accordo contrattuale, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. Attraverso l'applicazione del case-mix al costo di riferimento per giornata di accoglienza in CRA, stabilito dalla RER, è possibile determinare il costo di riferimento unitario e con esso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico dei Fondi per la Non Autosufficienza;
- le quote di contribuzione (rette) dovute dagli utenti eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni, in misura totale o parziale, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate.

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art.11.

4. Gli importi della tariffa e della quota di contribuzione a carico degli utenti sono determinati da [...⁵⁰...], sulla base del costo di riferimento del servizio fissato dalla RER e dell'esito della valutazione degli utenti; al valore medio di struttura sono applicati gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa.

Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

⁵⁰ Inserire la denominazione del soggetto che stabilisce le tariffe.

Per l'anno [.....], primo di validità del presente Accordo la tariffa e la retta a carico utente/comune, sono così determinate:

Tariffa a carico Fondi non Autosufficienza	€. per giornata
Retta a carico utente/Comune	€. per giornata
Totale	€. per giornata

[...⁵¹...]

La retta a carico utente/Comune indica la quota della remunerazione del servizio non a carico dei Fondi non Autosufficienza ed è disciplinata in dettaglio nell'art.10 al quale si fa rimando.

5. Nel corso di validità del presente Accordo contrattuale, gli importi indicati sono rideterminati annualmente da [...⁵²...], in base alle variazioni rilevate nella valutazione degli utenti, e/o a specifiche indicazioni regionali; contestualmente sono verificate le condizioni che hanno determinato l'applicazione di eventuali elementi di flessibilità nel calcolo della tariffa. I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

[...⁵³...]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive di cui al comma [.....] dell'art.4, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:

- Prestazione: [.....] con remunerazione di € [.....] a carico del Comune di [.....].

Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta)

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti (rette), compete a [...⁵⁴...] nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

La riscossione delle rette a carico degli utenti compete, di norma, al Soggetto gestore.

2. La retta è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art.9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, [...⁵⁵...] esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
- della modalità di recupero delle quote versate dal comune di cui al successivo comma 5.
- dell'entità dell'anticipazione a titolo cauzionale a carico dell'utente.

⁵¹ Se presenti altre tipologie accreditate (GRAD, demenze, dimissioni protette, ecc.) indicare il dettaglio della specifica tariffa e le eventuali modalità di revisione (se diverse da quelle della CRA). Specificare anche la tariffa per i ricoveri di sollievo, se previsti.

⁵² Soggetto che stabilisce le tariffe (come nota 47).

⁵³ Numerare in coerenza con i commi precedenti

⁵⁴ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

⁵⁵ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) e/o servizio territoriale competente.

- [eventuale] della quota di integrazione a carico del Comune;

4. Il Soggetto gestore, l'utente e/o suoi famigliari e/o l'amministratore di sostegno, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un *contratto d'ingresso*⁵⁶ con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3.

5. L'accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, avviene previa attestazione da parte dei Servizi Territoriali competenti atta ad assicurare:

- il versamento al Soggetto gestore delle risorse nella disponibilità dell'anziano ricoverato, nel rispetto delle normative vigenti;

- l'impegno del Comune di residenza ad integrare la restante parte della retta dovuta dall'utente.

6. Per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo contrattuale, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro [...⁵⁷...] per giornata di accoglienza in CRA

(eventuale) euro [...⁵⁸...] per giornata di ricovero di sollievo

(eventuale) euro [...⁵⁹...] per giornata di accoglienza in nucleo speciale dementi

(eventuale) euro [...⁶⁰...] per giornata di accoglienza in dimissioni protette

(eventuale)⁶¹ Le quote di contribuzione a carico degli utenti sono ridotte nella seguente misura [...]. Al Soggetto gestore non compete alcuna compensazione per l'importo scontato, in considerazione del fatto che fruisce gratuitamente dei seguenti beni/servizi: [...] forniti da: [...]

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 11 – Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda USL, in qualità di soggetto gestore dei Fondi per la non autosufficienza, liquiderà al Soggetto gestore il dovuto per le tariffe imputabili a detti fondi, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]

- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]

- cui devono essere allegati: [...⁶²...]

⁵⁶ Denominazione convenzionale: qualsiasi documento atto alla definizione e all'accettazione delle condizioni di ingresso dell'ospite

⁵⁷ Importo a carico degli utenti (non può essere superiore a quanto stabilito dalla RER).

⁵⁸ Importo a carico degli utenti

⁵⁹ Importo a carico degli utenti

⁶⁰ Importo a carico degli utenti

⁶¹ Riferito all'impiego di risorse gestionali fornite dalla committenza di cui all'art.21

⁶² Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

2. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà altresì al Soggetto gestore le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti, di cui agli artt.8 e 16, secondo le seguenti specifiche. I commi seguenti si applicano sia al personale infermieristico che a quello riabilitativo, se del caso.

2.1 – Il rimborso del costo effettivo sostenuto dal Soggetto gestore è onnicomprensivo e comprende, oltre al costo del lavoro con tutte le indennità, la formazione e aggiornamento, la fornitura e gestione delle divise e dei dispositivi di protezione individuale nonché le sostituzioni di assenze non prolungate sino a 25 giorni.

2.2 - Per garantire pagamenti mensili coerenti con le altre tipologie di pagamento e con gli adempimenti contabili e fiscali, ad inizio anno è determinato un costo medio di struttura; tale importo è suddiviso in dodici quote uguali che rappresentano l'importo fisso oggetto di fatturazione per i primi undici mesi. L'importo della dodicesima quota, di norma quella coincidente con il pagamento del mese di dicembre, è rideterminato per tenere conto delle differenze rilevate tra costo medio e costo effettivamente sostenuto dal Soggetto gestore.

2.3 - Il costo medio di struttura è determinato sulla base del costo presunto che il gestore sostiene per tutto il personale, espresso in unità equivalenti, da garantire per l'espletamento del servizio accreditato così come determinate all'art.16. Per consentire il calcolo del costo medio di struttura il soggetto gestore fornisce un prospetto nel quale sono indicate le seguenti informazioni, per ciascun professionista assunto in struttura: nominativo - durata del contratto - ore settimanali da contratto - costo complessivo presunto.

2.4 - Il costo medio di struttura è calcolato all'inizio dell'anno solare di riferimento per ogni anno di durata del presente Accordo contrattuale. In caso di modifiche contrattuali straordinarie in corso d'anno, che comportino una variazione in aumento o in diminuzione del costo medio di struttura non inferiore al ...%, è ammessa una rideterminazione delle quote di cui al comma precedente.

2.5 – Per le assenze continuative superiori a 25 (venticinque) giorni, l'azienda USL rimborsa il costo effettivamente sostenuto del Soggetto gestore, sempre nei limiti previsti all'art. 16, per il periodo stabilito dalla vigente normativa e dagli specifici contratti di lavoro, sulla base di specifica richiesta alla quale deve essere obbligatoriamente allegato un prospetto con il dettaglio delle spettanze liquidate e l'indicazione della eventuale quota a carico INPS.

2.6 - Tutti i rimborsi sono liquidati sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:
- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁶³...]

Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione⁶⁴

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel *contratto d'ingresso*, di cui al comma 4 dell'art.10.

(oppure)

⁶³ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

⁶⁴ Modificare e integrare in base alle specifiche situazioni.

1. Il servizio di riscossione delle quote di contribuzione sarà assicurato dal Comune/Unione di [.....] (dall'ASP [.....]) in accordo con il proprio modello organizzativo e regolamentare e con i seguenti impegni nei confronti del Soggetto gestore [...⁶⁵...].

In considerazione del minor costo di gestione sostenuto dal Soggetto gestore, la quota di contribuzione è ridotta nella misura di [...⁶⁶...] rispetto a quella indicata nell'art. 10.

2. Al momento dell'inserimento in struttura, è data facoltà al Soggetto gestore di richiedere all'utente e/o ai suoi familiari il versamento anticipato di una quota pari a [...⁶⁷...] a titolo di deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale così costituito, non matura interessi di alcun tipo e potrà essere utilizzato dal soggetto gestore, previa comunicazione scritta, a compensazione parziale o totale di mancati pagamenti della quota utente. Ne è escluso l'impiego per la compensazione della quota di contribuzione a carico del Comune inviante.

In caso di cessazione del rapporto assistenziale con la struttura per dimissioni o decesso dell'utente, il deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente e integralmente restituito ovvero, previo accordo con l'utente e/o suoi familiari, utilizzato a copertura di tutta o parte della retta eventualmente ancora dovuta.

Della costituzione del deposito cauzionale, della sua entità e delle modalità di ripristino in caso di utilizzo è fatta esplicita menzione nel *contratto d'ingresso* di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente Accordo contrattuale è onnicomprensivo. È fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell'art.10.

⁶⁸2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La retta a carico degli ospiti, e la quota a carico dei Fondi per la non autosufficienza, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la **retta a carico degli ospiti** è riconosciuta al servizio da cui l'ospite è stato dimesso fino al giorno precedente il trasferimento e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la **quota carico dei Fondi per la non autosufficienza** è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
- In caso di mantenimento del posto letto, conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il Soggetto gestore è previsto il versamento del 45% della retta a carico dell'ospite ed il riconoscimento del 45% della quota a carico dei Fondi per la non autosufficienza.

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

⁶⁵ Indicare gli accordi tra Ente locale (o ASP) e produttore per le modalità di riscossione, il versamento del riscosso, ecc.

⁶⁶ Indicare la riduzione applicata.

⁶⁷ Definire l'importo che deve essere versata a titolo di cauzione. La DGR 273/2016 limita l'importo massimo della cauzione a una mensilità della retta utente stabilita.

⁶⁸ Integrare e modificare in base alle decisioni del comitato di distretto.

A tal fine le spese per l'assistenza specifica dei servizi accreditati, in base alla normativa vigente, vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente (anche nel caso di accoglienza temporanea di sollievo).

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia dell'Accordo contrattuale e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

A) Per tariffe Fondi non autosufficienza e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

A1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

A2. [...⁶⁹...] *La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.*

(ovvero)

A2. *La data di arrivo della nota contabile è attestata dal numero di protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto. La trasmissione della nota deve avvenire preferibilmente attraverso PEC (bilanciofatture@pec.ausl.re.it); in tal caso fa fede il primo giorno lavorativo dalla ricezione della PEC.*

A3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora.

Gli interessi moratori sono determinati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

A5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

A6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

B) Per quote di contribuzione a carico degli utenti

B1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora,

⁶⁹ **ATTENZIONE:** utilizzare la formula coerente con la tipologia di Soggetto gestore, nel caso in cui sia tenuto a fatturazione elettronica ovvero non sia tenuto a fatturazione elettronica.

con contestuale comunicazione a [...⁷⁰...] dell'avvenuta messa in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

B2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione pari a euro [...⁷¹...].

B3. In caso d'infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune di residenza assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune *[dell'importo della sola retta, con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali]*,⁷² allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

B4. L'assunzione a proprio carico della quota di contribuzione da parte del Comune di residenza dell'utente moroso è subordinata alla avvenuta comunicazione del procedimento di messa in mora di cui al comma 1., che costituisce condizione necessaria per quanto previsto al comma 3.

Per prestazioni aggiuntive e quote di contribuzione a carico del Comune

[...⁷³...]

Art. 15 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 16 – Risorse umane

Assistenza sociosanitaria

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento.

⁷⁰ Indicare soggetto che deve ricevere la comunicazione (Comune, Servizi Territoriali dell'Unione, ecc.)

⁷¹ (eventuale) Indicare la misura della penale. **Attenzione:** le penali di un importo sproporzionato (in valore assoluto e/o in rapporto alla quota di contribuzione) sono considerate *clausola vessatoria* e devono essere approvate mediante indicazione esplicita di accettazione.

⁷² (eventuale)

⁷³ (eventuale) Indicare le specifiche relative all'eventuale morosità del Comune rispetto al pagamento di servizi aggiuntivi, delle quote di contribuzione assunte a suo carico e per il subentro nei debiti degli utenti definitivamente insolventi.

2. Il livello minimo di operatori sociosanitari, variabile in rapporto al case-mix di struttura, è determinato per l'anno [.....], primo di validità del presente Accordo contrattuale, nel seguente modo:

		n. utenti	Rapporto	Unità di personale da garantire
Classe A	Grave disturbo comportamentale		1:2	
Classe B	Elevato bisogno sanitario		1:2	
Classe C	Grado severo		1:2,6	
Classe D	Grado moderato		1:3,1	
	Totale			

Assistenza infermieristica e riabilitativa

3. Il Soggetto gestore garantisce l'assistenza infermieristica e riabilitativa all'interno del servizio accreditato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti organizzativi sanitari e socio assistenziali, nel rispetto degli standard previsti dall'accREDITAMENTO e da quanto stabilito all'art.8.

[⁷⁴eventuale]Il Soggetto gestore è altresì tenuto a garantire con risorse proprie l'assistenza infermieristica e riabilitativa agli ospiti presenti su posti autorizzati eccedenti quelli oggetto del presente Accordo contrattuale, secondo i criteri di seguito indicati.

4. Sulla base della classificazione di cui all'art.7 il personale infermieristico per l'anno [.....], primo del presente Accordo, è determinato nella seguente misura:

		n. ospiti	Rapporto	Unità di personale infermieristico equivalente da garantire
Classe A	Grave disturbo comportamentale		1:12	
Classe B	Elevato bisogno sanitario		1:10	
Classe C	Grado severo		1:12	
Classe D	Grado moderato		1:12	
	Totale			
<i>Ospiti su posti autorizzati non contrattualizzati⁷⁵</i>			<i>1:12</i>	

Il calcolo del personale infermieristico dovuto determina pertanto n.[.....] unità equivalenti da garantire. ovvero⁷⁶

Il calcolo del personale infermieristico dovuto determina pertanto n. [.....] unità equivalenti da garantire, di cui n. [.....] su posti contrattualizzati soggetti a rimborso e n. [.....] su posti autorizzati non contrattualizzati e non soggetti a rimborso.

Il fabbisogno di personale infermieristico è aggiornato periodicamente, contestualmente all'adeguamento previsto per il personale assistenziale.

5. Il fabbisogno di personale riabilitativo per l'anno [.....], primo del presente Accordo, è determinato nella seguente misura:

Criteri	n. ospiti	Unità di personale riabilitativo equivalente da garantire
---------	-----------	---

⁷⁴ Nel caso in cui il Soggetto gestore disponga di posti autorizzati eccedenti il numero dei posti contrattualizzati.

⁷⁵ Eventuale - Nel caso in cui il Soggetto gestore disponga di posti autorizzati eccedenti il numero dei posti contrattualizzati

⁷⁶ Utilizzare l'opzione aderente nel caso non siano presenti ovvero siano presenti posti autorizzati eccedenti quelli contrattualizzati

Rapporto 1: 60		
Rapporto ...		
Rapporto 1: 40		
totale		
<i>Ospiti su posti autorizzati non contrattualizzati</i> ⁷⁷		

*Il calcolo del personale riabilitativo dovuto determina pertanto n.[.....] unità equivalenti da garantire. ovvero*⁷⁸

Il calcolo del personale riabilitativo dovuto determina pertanto n.[.....] unità equivalenti da garantire, di cui n.[.....] su posti contrattualizzati soggetti a rimborso e n. [.....] su posti autorizzati non contrattualizzati e non soggetti a rimborso.

Il fabbisogno di personale riabilitativo è aggiornato periodicamente, contestualmente all'adeguamento previsto per il personale assistenziale.

6. Il conteggio del personale infermieristico e riabilitativo soggetto a rimborso è comprensivo delle sostituzioni per ferie e per malattie inferiori ai 25 giorni continuativi.

Nel caso di assenza prolungata superiore ai 25 giorni continuativi, dovuta a malattia o maternità, il Soggetto gestore invia apposita richiesta di rimborso all'Azienda USL, corredata dalla documentazione relativa all'assenza e all'avvenuta sostituzione.

Il conteggio del solo personale infermieristico soggetto a rimborso è parametrato anche sui posti temporanei di sollievo. I criteri e le modalità del rimborso sono quelli stabiliti all'art.11.

7. Nel caso in cui sia prevista l'assistenza infermieristica garantita nelle 24 ore (H24), il numero di infermieri minimo necessario per garantire la copertura del servizio è di 5,80 unità, per contratti da 36 ore/settimana. Se i singoli contratti di lavoro prevedono orari settimanali superiori, il numero degli infermieri è proporzionalmente riparametrato.

8. L'assistenza Infermieristica dovrà essere garantita nell'arco delle 12 ore giornaliere. La capacità assistenziale, ovvero il numero di infermieri presenti e/o compresenti nelle 12 ore diurne sarà concertata con l'AUSL e dovrà essere articolata sulla base dei bisogni assistenziali degli ospiti e delle esigenze organizzative determinate dalle collaborazioni con i servizi sanitari.

9. L'articolazione oraria standard dovrà tenere in considerazione quanto stabilito dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE; la programmazione dell'articolazione dei turni di servizio, rappresentativa dell'assistenza da erogare, sarà trasmessa al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale.

10. La verifica della variabilità organizzativo-assistenziale viene effettuata ogni tre mesi. La programmazione dovrà contemplare anche la variabilità organizzativo-assistenziale, determinata da assenza improvvisa del personale infermieristico e riabilitativo. A tale scopo si ritiene di fissare i seguenti standard:

personale infermieristico

- Minimo 6 ore/die di assistenza sulle 12 ore/die dovute per massimo 7 giorni in 6 mesi.

⁷⁷ Eventuale - Nel caso in cui il Soggetto gestore disponga di posti autorizzati eccedenti il numero dei posti contrattualizzati

⁷⁸ Utilizzare l'opzione aderente nel caso non siano presenti ovvero siano presenti posti autorizzati eccedenti quelli contrattualizzati

- Incremento di massimo del 25% dell'assistenza infermieristica dovuta, per massimo 7 giorni/anno ad eccezione di eventuali ulteriori periodi autorizzati preventivamente dal Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale.

Personale riabilitativo

- non presenza del fisioterapista per massimo 7 giorni consecutivi e per massimo 21 giorni all'anno;
- per garantire continuità assistenziale riabilitativa si prevede l'incremento di massimo il 20% della presenza oraria prevista nelle 2 settimane successive alla settimana di assenza;

L'Ente Gestore si impegna comunque a garantire la prosecuzione di percorsi riabilitativi non differibili.

11. [...⁷⁹...] *Qualora la ridotta erogazione dell'assistenza infermieristica e/o riabilitativa abbia superato i tempi massimi consentiti (7gg), l'AUSL determinerà la riduzione per le prestazioni rimborsate ma non erogate agli utenti, trasformate in unità equivalenti, e richiederà l'emissione di una nota di credito per il recupero dell'importo.*

(oppure)

Qualora la ridotta erogazione dell'assistenza infermieristica e/o riabilitativa abbia superato i tempi massimi consentiti (7gg), l'AUSL determinerà la riduzione per le prestazioni rimborsate ma non erogate agli utenti, trasformate in unità equivalenti, da conteggiare in sede di conguaglio secondo quanto stabilito all'art. 11.

12. I turni di servizio realmente realizzati e i cartellini orari mensili del personale andranno presentati al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale, cui compete la verifica del rispetto di quanto indicato nei commi precedenti.

13. Le prestazioni infermieristiche sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 41.000,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

14. Le prestazioni riabilitative sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 38.800,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

15. In assenza di specifica normativa, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.⁸⁰ Il mancato adempimento è causa di risoluzione dell'Accordo contrattuale.

16. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Accordo contrattuale, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto dell'Accordo contrattuale sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

⁷⁹ Utilizzare l'opzione più coerente con il tipo di Accordo contrattuale

⁸⁰ In particolare l'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.

17. Il soggetto gestore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e orari di lavoro, nonché delle norme comunitarie in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro.

18. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del presente Accordo contrattuale è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento *e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5 del presente Accordo.*
- [...⁸¹...]

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo contrattuale ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Accordo contrattuale, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti contrattuali, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente Accordo, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

⁸¹ Altro, specificare.

- 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato **mensile** del presente Accordo contrattuale, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a) Accertata carenza nella cura della persona;
 - b) Accertata carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
 - c) Addebito di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente impropriamente fatturato;
 - d) Accertata carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
 - e) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti, compresa la messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case-mix;
 - f) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente Accordo contrattuale, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente Accordo, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste e applicabili ai seguenti articoli del presente Accordo contrattuale:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 4, comma [...⁸²...] (variazione ammessa nel volume di offerta);
- art. 7, comma 5, (composizione annuale del *case-mix*);
- art. 9, comma 4, (determinazione della tariffa annuale);
- art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);
- art. 16 (dotazione risorse umane);

Variazioni soggettive

3. In base a quanto previsto dalla DGR 1638/2024 e s.m.i. è ammessa la variazione del Soggetto gestore titolare dell'accreditamento per cause di morte, per contratto, ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Il nuovo Soggetto gestore, ottenuto il provvedimento di accreditamento, subentra in tutti gli obblighi e diritti previsti dal presente accordo contrattuale.

⁸² Indicare il comma corretto dell'art.4 in base alla numerazione assegnata

4. In caso di variazione, il Soggetto gestore subentrante è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del Codice civile in materia di stabilità nei rapporti di lavoro, per garantire la continuità occupazionale del personale impiegato e a beneficio della continuità assistenziale.

Recesso

5. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a [...⁸³...], comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione e modifica della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

Clausole di salvaguardia

6. Nel caso in cui il Soggetto Istituzionale Competente proceda con la sospensione o la revoca dell'accreditamento, ovvero nel caso in cui il Soggetto gestore decida di rinunciare all'accreditamento e alla conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale, se è verificato il permanere di condizioni di sicurezza per gli ospiti, il Soggetto gestore garantisce il proseguimento del servizio alle medesime condizioni previste dal presente Accordo, fino al trasferimento degli ospiti in altra struttura accreditata o al subentro di un nuovo gestore.

7. Alla scadenza del presente Accordo, continuano a sussistere gli obblighi delle parti in relazione agli utenti in regime di lungo-assistenza già inseriti che scelgano di rimanere ospiti della struttura, per i quali sono mantenuti i medesimi livelli assistenziali e la medesima regolazione tariffaria rispetto alla quota utente e alla quota a carico del servizio pubblico stabiliti dal presente Accordo.

Art. 20 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 22).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura ai committenti i seguenti flussi informativi:

- Una relazione annuale che evidenzi gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori prefissati.
- [...⁸⁴...]

⁸³ Specificare l'importo dell'indennizzo e/o la modalità di calcolo dello stesso (p.e.: 50% del danno emergente).

⁸⁴ Altri, specificare

⁸⁵All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore dei Fondi per la non autosufficienza:

- Elenco mensile degli ospiti classificati per tipologie di ricovero che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, C.F., periodo di presenza, ecc., entro il [...⁸⁶...] del mese successivo;
- elenco nominativo del personale infermieristico e riabilitativo impiegato con specifica del titolo di studio conseguito e iscrizione all'Albo, se prevista, pertinente al profilo professionale;
- Certificazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale infermieristico della Struttura, entro il mese di [...⁸⁷...] dell'anno successivo;
- [...⁸⁸...]

A L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se delegata):

- [...⁸⁹...]

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 21 – Risorse patrimoniali e gestionali⁹⁰

Risorse patrimoniali⁹¹

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà di [...⁹²...], utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto dell'Accordo contrattuale, sono indicati in apposito Contratto di regolamentazione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;

2. Il Contratto di regolamentazione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;

3. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.

Risorse gestionali⁹³

1. L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente) s'impegna a fornire con regolarità e costanza al Soggetto gestore i seguenti servizi: [...⁹⁴...]

Art. 22 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

⁸⁵ (eventuale) specificare nel caso di flussi informativi specifici per ciascun committente.

⁸⁶ Specificare data

⁸⁷ Specificare data

⁸⁸ Altro, specificare.

⁸⁹ Specificare.

⁹⁰ Eventuale, nel caso di utilizzo di beni o servizi di proprietà della committenza.

⁹¹ Se il soggetto produttore eroga le prestazioni all'interno di un immobile di proprietà pubblica, o utilizzando beni patrimoniali pubblici, l'Accordo contrattuale dovrà essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell'uso dei beni in parola.

⁹² Denominazione dell'Ente proprietario dei beni.

⁹³ Nel caso in cui la Committenza si impegni a fornire direttamente specifici fattori produttivi. Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione da specificare all'art.10.

⁹⁴ Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione (pagamento diretto, sconto retta, ecc.).

1.1 Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.

1.2 Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni.

1.3 Le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa vigente.

1.4 Eventuali variazioni nel rapporto tra gli Enti che dovessero modificare le modalità di trattamento dei dati personali degli interessati potranno essere oggetto di appositi conseguenti accordi di contitolarità o designazione di responsabilità ai sensi degli artt. 26 e 28 GDPR 2016/679.

Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione

Registrazione⁹⁵

[⁹⁶]1. Il presente Accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

(ovvero)

[⁹⁷]1. Il presente Accordo contrattuale non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Imposta di bollo⁹⁸

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

[⁹⁹]L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il ___¹⁰⁰___% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

(ovvero)

[¹⁰¹]2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

⁹⁵ Selezionare l'opzione in base alla natura giuridica del Soggetto gestore

⁹⁶ Per Soggetti gestori privati

⁹⁷ Per Soggetti gestori pubblici

⁹⁸ In caso di sottoscrizione digitale con tutte le firme incluse in unico file

⁹⁹ Facoltativo. Se previsto il recupero degli oneri fiscali, indicare la percentuale a carico dei contraenti. (N.B.: il soggetto passivo dell'imposta di bollo non è normato. Il DPR 642/72 prevede un generico principio solidaristico tra i sottoscrittori).

¹⁰⁰ Indicare la percentuale

¹⁰¹ Per i soggetti individuati al comma 1 dell'art.82, D.lgs. 117/2017 (Enti del terzo settore).

*Imposta di bollo*¹⁰²

2. La presente scrittura privata, redatta in [...¹⁰³...] originale, una per ciascuna delle parti, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

L'imposta è assolta in proprio da ciascun contraente.

Art. 24 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 25 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

LUOGO E DATA DI STIPULA

FIRME DEI COMMITTENTI E DEL PRODUTTORE

¹⁰² In caso di Accordo contrattuale in forma cartacea.

¹⁰³ *Duplici, triplice...* numero delle copie cartacee sottoscritte in originale nelle quali è redatto l'Accordo contrattuale (uguale al numero dei contraenti)

Schema Accordo Contrattuale Centro Diurno Anziani (CD)

Sommario

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi.....	4
Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale	4
Art. 3 - Durata	5
Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività	5
Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio	6
Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti	6
Art. 7 – Classificazione degli ospiti.....	7
Art. 8 - Prestazioni sanitarie	8
Art. 9 - Remunerazione del servizio.....	8
Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta)	9
Art. 11 – Pagamenti e rimborsi.....	10
Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione	11
Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore	11
Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora	12
Art. 15 - Continuità del servizio	13
Art. 16 – Risorse umane	13
Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale	15
Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento.....	15
Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia.....	16
Art. 20 - Flussi informativi.....	17
Art. 21 – <i>Risorse patrimoniali e gestionali</i>	18
Art. 22 - Protezione dei dati personali.....	18
Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione	18
Art. 24 - Elezione del foro	19
Art. 25 - Norme finali	19

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'UNIONE/IL COMUNE/L'ASP DI[...¹...], L'AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI [...²...], E [...³...], PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO [...⁴...].

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

IL COMUNE/UNIONE/ASP DI:⁵ (soggetto/i che assumono impegni economici diretti col Soggetto gestore. Nel caso in cui sia prevista la delega ad ASP, comparirà quest'ultima) [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma) ecc....*]

L'AUSL-IRCCS DI Reggio Emilia, distretto di:⁶ [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] di seguito AUSL

E

PRODUTTORE⁷ [*Ragione sociale, cod. fiscale/p. iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] da questo punto in poi [...*Soggetto gestore*⁸...]

PREMESSE

1. Il presente Accordo contrattuale si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione del [...⁹...], hanno individuato l'Unione (*o Comune*) [...¹⁰...] quale Soggetto Istituzionale Competente (SIC) alla concessione dell'accREDITAMENTO;

3. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale [...¹¹...] (*e/o altro atto di programmazione distrettuale*[...¹²...]) ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accREDITARE;

¹ Committente Ente Locale

² Distretto AUSL di riferimento per la committenza sanitaria. Anche per la gestione del FRNA se indicato da CTSS.

³ Soggetto gestore intestatario di provvedimento di accREDITAMENTO.

⁴ Denominazione servizio.

⁵ Come nota (1)

⁶ Come nota (2)

⁷ Come nota (3)

⁸ Indicare la definizione scelta (soggetto gestore, soggetto produttore, ecc.) da utilizzare in tutto l'articolo per indicare il produttore. In questo modello: *Soggetto gestore*.

⁹ Data del/dei provvedimento/i

¹⁰ Denominazione SIC

¹¹ Periodo di riferimento

¹² (*eventuale*) specificare gli atti di programmazione in cui sono stati previsti requisiti e/o condizioni particolari per il servizio oggetto dell'Accordo.

4. L'atto di concessione dell'accreditamento rilasciato da [...¹³...] a [...¹⁴...] per il servizio [...¹⁵...], con scadenza [...], con il quale sono certificati in capo al Soggetto gestore in particolare il possesso de:

- L'autorizzazione al funzionamento
- I requisiti generali e specifici relativi al servizio accreditato nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla DGR 1638/24 e s.m.i.
- I requisiti soggettivi
- La responsabilità gestionale unitaria
- Le coperture assicurative

è acquisito agli atti dai contraenti;

[¹⁶].I Comuni dell'ambito distrettuale, con atto n. [...] del [...] hanno delegato l'ASP [...¹⁷...] alla sottoscrizione del presente Accordo; in tale atto sono anche formulati indirizzi per la conduzione e sono messe a disposizione dell'ASP le risorse necessarie;

[¹⁸]. (eventuale) Il Comune (o altri Enti) [...¹⁹...] con propria deliberazione del [...] hanno stabilito requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i servizi accreditati (o criteri specifici per il funzionamento del servizio sul territorio di competenza);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Per le comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza:

Comune/Unione dei Comuni/ASP [...] PEC [...] Referente operativo [...]

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di [...] PEC [...] Referente operativo [...]

- per il Soggetto gestore:

[...] PEC [...] Referente operativo [...]

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente a tutti i sottoscrittori eventuali variazioni esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale

1. Il presente Accordo contrattuale regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio [...²⁰...] nell'ambito della concessione dell'accreditamento di cui alla premessa.

¹³ Denominazione SIC come nota (10)

¹⁴ Denominazione Soggetto gestore come nota (3)

¹⁵ Denominazione servizio come nota (4)

¹⁶ Aggiungere solo se è prevista la delega all'ASP. Numerare il comma in sequenza

¹⁷ Denominazione ASP

¹⁸ Numerare il comma in sequenza

¹⁹ Denominazione soggetto/i che hanno richiesto eventuali requisiti aggiuntivi.

²⁰ Identificare in maniera univoca il servizio e il luogo ove si svolge: *denominazione, struttura, indirizzo, identificativo SIPS struttura, ecc.*

2. Con il presente Accordo il Soggetto gestore oltre agli obblighi assunti in sede di rilascio dell'accreditamento, garantisce:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
- Il pieno rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1638/24 e s.m.i.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento, la validità del presente Accordo decorre dal [...] e si conclude il[...]²¹.

2. Anche in caso di rinnovo del sottostante provvedimento di accreditamento, Il presente Accordo contrattuale non è rinnovabile e i suoi effetti cessano alla scadenza indicata al comma precedente, fatti salvi gli obblighi di continuità previsti dalla vigente normativa specifica e generale.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività

1. Il Soggetto gestore fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- a) - [servizio principale accreditato]²²
- b) - (eventuale) [accessi temporanei (di sollievo)]²³
- c) - (eventuale) [posti nucleo demenze accreditato]²⁴

[²⁵. ²⁶(eventuale) Il Soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando i seguenti requisiti (o le seguenti prestazioni), aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento, specificando che:

- essi non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;
- sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;
- la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata all'art.9.

²¹ Indicare la data di avvio e di scadenza, di norma l'Accordo contrattuale ha durata coincidente con quella dell'accreditamento ovvero **cinque** anni. (Fino a max. trent'anni per particolari accordi legati, p.e., a piani finanziari, di ammortamento, ecc.).

²² Oltre al numero dei posti e/o prestazioni declinare, secondo l'oggetto dell'Accordo contrattuale, numero max. utenti al giorno, giornate di apertura, periodi di chiusura, orari, luoghi specifici di svolgimento e quant'altro necessario a una chiara e inequivocabile definizione delle modalità di esecuzione.

²³ Specificare

²⁴ Specificare

²⁵ Numerare il comma in sequenza

²⁶ Le *prestazioni aggiuntive* rispetto alle specifiche da normativa per l'accreditamento del servizio hanno per oggetto l'intero servizio e sono quindi da riferire a tutti i posti, indipendentemente dagli utenti che li occupano, e deve esserne indicata la specifica modalità di remunerazione extra tariffa.

[²⁷]. (eventuale)²⁸ In base alle esigenze della committenza, potrà essere richiesto al Soggetto gestore un ampliamento del servizio nel limite massimo di [...²⁹...] tramite comunicazione del Soggetto istituzionale competente.

[³⁰]. ³¹È consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente Accordo contrattuale, per le seguenti tipologie di utilizzo, regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito accordo:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;
- [...³²...]

[³³]. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati, nei limiti di quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa e dal provvedimento di accreditamento, sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni previste ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno [...³⁴...] prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal progetto gestionale
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale;
- (eventuale) dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

²⁷ Numerare il comma in sequenza

²⁸ Solo per gestori accreditati privati.

²⁹ Non superiore al 20% di quantità di servizio o posti, oppure 4 (quattro) posti.

³⁰ Numerare il comma in sequenza

³¹ Se contrattualizzati un numero di posti inferiore a quelli accreditati

³² Inserire dettaglio di eventuali altre possibilità di utilizzo concesse, rispetto ai posti accreditati non contrattualizzati.

³³ Numerare il comma in sequenza

³⁴ Indicare il periodo di preavviso concordato per la comunicazione delle variazioni – di norma 30 giorni.

Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti³⁵

1. L'accesso al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale è disposto a cura del Responsabile Servizio Assistenza Anziani (SAA), sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) in coerenza con quanto stabilito dai relativi regolamenti locali.

2. Il Soggetto gestore procede all'inserimento sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto in merito dai Requisiti Generali stabiliti per l'accreditamento³⁶, ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile SAA e la competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

3. La documentazione per l'accesso al servizio comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza e il *contratto d'ingresso*³⁷ previsto all'art.10. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente UVM dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.

4. Al fine di garantire la copertura dei posti disponibili nel più breve tempo possibile, i percorsi di accesso al servizio sono stabiliti dalla Committenza con le seguenti modalità: [...³⁸...].

5. E' garantita la gestione rapida e trasparente delle liste d'attesa, secondo i seguenti criteri e modalità: [...³⁹...]

La copertura dei posti che si sono resi disponibili è comunque assicurata dalla committenza, di norma, entro [...⁴⁰...] giornate lavorative.

6. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi obbligatori, il SAA effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti resisi vacanti.

7. Nel caso in cui per un semestre la percentuale d'impiego dell'offerta accreditata sia inferiore al 85%⁴¹ i Committenti predispongono un piano di razionalizzazione, dove sono dichiarati al Soggetto gestore i tempi per garantire l'allineamento della percentuale d'impiego ai valori medi di utilizzo remunerati dalla tariffa regionale.

Contestualmente, al Soggetto gestore è consentito l'utilizzo diretto in forma privata, dei posti accreditati e contrattualizzati temporaneamente in esubero, con i seguenti criteri e limiti: [...⁴²...]

³⁵ L'articolato ha carattere riepilogativo delle diverse norme e indicazioni regionali in materia. Le indicazioni non sono derogabili. Dettagliare e integrare i singoli punti in base agli accordi con il soggetto gestore.

³⁶ Punti 8.4 e 8.5 allegato RG DGR 514/09 e punto 2.2.2 del 2° criterio allegato 2 DGR 1638/24 in base alle rispettive vigenze

³⁷ Definizione convenzionale, si veda la nota esplicativa all'art.10.

³⁸ Dettagliare i percorsi per l'accesso ai servizi, ovvero indicare un riferimento codificato (procedura, regolamento, ecc.) al quale si fa rinvio.

³⁹ Indicare le modalità di gestione delle liste di attesa.

⁴⁰ Indicare il numero di giorni entro il quale il posto libero è coperto (max. 7).

⁴¹ Percentuale incorporata nel sistema di remunerazione del servizio (DGR. 292/2014).

⁴² Indicare le regole per l'utilizzo straordinario di posti contrattualizzati non occupati e le modalità di ripristino delle disponibilità di accoglienza prevista nell'Accordo contrattuale, una volta allineata la domanda.

8. Nel caso la situazione di minore utilizzo, rispetto alla percentuale fissata, perduri per oltre [...⁴³...], il Soggetto gestore del servizio accreditato ha facoltà di richiedere che siano riviste e adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzate.

- (Eventuale... Criteri per l'ammissione agli accessi temporanei (di sollievo))

[...⁴⁴...]. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art. 7 – Classificazione degli ospiti

1. Prima della ammissione in struttura, l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) effettua la valutazione dell'utente, allo scopo di definirne il livello assistenziale e la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi. Il processo di classificazione è articolato e suddiviso in:

- Utenti non autosufficienti di grado moderato (livello base);
- utenti non autosufficienti di grado severo (livello disturbi del comportamento).

2. Su richiesta del Soggetto gestore, la UVM opera anche la rivalutazione di ospiti già inseriti nel servizio che presentano modificazioni nel livello assistenziale; ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto a partire da [...⁴⁵...].

3. Per il servizio oggetto del presente Accordo contrattuale, il risultato della valutazione per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo, è il seguente:

Livello	Numero ospiti
base	
disturbi del comportamento	

Le successive revisioni nella composizione dei livelli degli utenti, ordinarie e straordinarie, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, tramite PEC.

Art. 8 - Prestazioni sanitarie

Governo clinico distrettuale

1. Il Direttore del dipartimento cure primarie della AUSL, al fine di promuovere la qualificazione e l'omogeneità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nei servizi residenziali e semiresidenziali individua uno o più professionisti (medici - coordinatori dell'attività infermieristica) che in costante rapporto con il SAA e lo staff per il governo clinico aziendale svolgono le seguenti funzioni:

- promozione e monitoraggio dei protocolli diagnostico/terapeutici/assistenziali per le patologie prevalenti;
- verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente;
- collaborazione nell'individuazione degli indicatori necessari alla valutazione dei processi assistenziali ed organizzativi implementati.

⁴³ Indicare la durata del periodo di mancato raggiungimento della percentuale di utilizzo del servizio, oltre il quale è possibile la richiesta di riduzione dei posti contrattualizzati. Non inferiore a un anno.

⁴⁴ Numerare in coerenza

⁴⁵ Inserire la data di decorrenza

2. Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza erogata, il responsabile distrettuale del governo clinico supporta il personale di struttura, anche attraverso accessi in sede, nell'applicazione dei protocolli/linee guida/raccomandazioni, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti committenti e Soggetto gestore.

3. Il Direttore del Dipartimento di Cure primarie della AUSL di RE, comunicherà il nominativo del Referente distrettuale per il governo clinico dell'assistenza sanitaria erogata presso le strutture semiresidenziali per anziani.

Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Accordo contrattuale, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione:

a) di due ordini di tariffa a carico dei Fondi per la non autosufficienza, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:

- Tariffa Livello Base
- Tariffa Livello Disturbi del comportamento;

b) della quota di contribuzione (retta) dovute dagli utenti eventualmente assunte a proprio carico dai Comuni, in misura totale o parziale, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate.

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art.11.

4. Gli importi della tariffa e della quota di contribuzione a carico degli utenti sono determinati da [...⁴⁶...], sulla base del costo di riferimento del servizio fissato dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa.

Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

Per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo la tariffa e la retta a carico utente/comune, sono così determinate:

Tariffa a carico Fondi non Autosufficienza	Livello base	€. per giornata
	Livello disturbi del comportamento	€. per giornata
Retta a carico utente/Comune		€. per giornata

[...⁴⁷...]

La retta a carico utente/Comune indica la quota della remunerazione del servizio non a carico dei Fondi non Autosufficienza ed è disciplinata in dettaglio nell'art.10 al quale si fa rimando.

⁴⁶ Inserire la denominazione del soggetto che stabilisce le tariffe.

⁴⁷ Se presenti altre tipologie accreditate (demenze, ecc.) indicare il dettaglio della specifica tariffa e le eventuali modalità di revisione (se diverse da quelle del CD). Specificare anche la tariffa per gli accessi temporanei (di sollievo), se previsti.

5. Nel corso di validità del presente Accordo contrattuale, gli importi indicati sono rideterminati annualmente da [...⁴⁸...], in base alle specifiche indicazioni regionali; contestualmente sono verificate le condizioni che hanno determinato l'applicazione di eventuali elementi di flessibilità nel calcolo della tariffa. I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

[...⁴⁹...] (eventuale)⁵⁰ La remunerazione per il servizio di trasporto nel tragitto casa-centro e viceversa per gli utenti che ne fanno richiesta, realizzato dal Soggetto gestore secondo i termini previsti all'art.4, è determinata in €. [...⁵¹...] di cui:

- euro [.....] a carico dei Fondi per la non autosufficienza*
- euro [.....] a carico degli utenti che usufruiscono del servizio.*
- euro [.....] a carico di [...⁵²...]*

[...⁵³...]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive di cui al comma [.....] dell'art.4, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:

- Prestazione: [.....] con remunerazione di € [.....] a carico del Comune di [.....].*

Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta)

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti (rette), compete a [...⁵⁴...] nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

La riscossione delle rette a carico degli utenti compete, di norma, al Soggetto gestore.

2. La retta è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art.9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, [...⁵⁵...] esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi familiari (quota di contribuzione);
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
- della modalità di recupero delle quote versate dal comune di cui al successivo comma 5.
- *[eventuale] dell'entità dell'anticipazione a titolo cauzionale a carico dell'utente.*
- *[eventuale] della quota di integrazione a carico del Comune;*

⁴⁸ Soggetto che stabilisce le tariffe (come nota 46).

⁵³ Numerare in coerenza con i commi precedenti

⁵⁴ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

⁵⁵ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) e/o servizio territoriale competente.

4. Il Soggetto gestore, l'utente e/o suoi familiari e/o l'amministratore di sostegno, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un *contratto d'ingresso*⁵⁶ con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3..

5. L'accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, avviene previa attestazione da parte dei Servizi Territoriali competenti atta ad assicurare:

- il versamento al Soggetto gestore delle risorse nella disponibilità dell'anziano ospitato, nel rispetto delle normative vigenti;
- l'impegno del Comune di residenza ad integrare la restante parte della retta dovuta dall'utente.

6. Per l'anno [.....], primo di validità del presente Accordo contrattuale, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro [...⁵⁷...] per giornata di accoglienza in Centro diurno
(eventuale) euro [...⁵⁸...] per giornata di accesso temporaneo (di sollievo)

(eventuale)⁵⁹ Le quote di contribuzione a carico degli utenti sono ridotte nella seguente misura [...]. Al Soggetto gestore non compete alcuna compensazione per l'importo scontato, in considerazione del fatto che fruisce gratuitamente dei seguenti beni/servizi: [...] forniti da: [...]

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 11 – Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda USL, in qualità di soggetto gestore dei Fondi per la non autosufficienza, liquiderà al Soggetto gestore il dovuto per le tariffe imputabili a detti fondi, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁶⁰...]

2. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà altresì al Soggetto gestore le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti, di cui all'art.16, secondo le seguenti specifiche. I commi seguenti si applicano sia al personale infermieristico che a quello riabilitativo, se del caso.

⁵⁶ Denominazione convenzionale: qualsiasi documento atto alla definizione e all'accettazione delle condizioni di ingresso dell'ospite

⁵⁷ Importo a carico degli utenti (non può essere superiore a quanto stabilito dalla RER).

⁵⁸ Importo a carico degli utenti

⁵⁹ Riferito all'impiego di risorse gestionali fornite dalla committenza di cui all'art.21

⁶⁰ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

2.1 - Per garantire pagamenti mensili coerenti con le altre tipologie di pagamento e con gli adempimenti contabili e fiscali, ad inizio anno è determinato un costo medio di struttura; tale importo è suddiviso in dodici quote uguali che rappresentano l'importo fisso oggetto di fatturazione per i primi undici mesi. L'importo della dodicesima quota, di norma quella coincidente con il pagamento del mese di dicembre, è rideterminato per tenere conto delle differenze rilevate tra costo medio e costo effettivamente sostenuto dal Soggetto gestore.

2.2 - Il costo medio di struttura è determinato sulla base del costo presunto che il gestore sostiene per tutto il personale, espresso in unità equivalenti, da garantire per l'espletamento del servizio accreditato così come determinate all'art.16. Per consentire il calcolo del costo medio di struttura il soggetto gestore fornisce un prospetto nel quale sono indicate le seguenti informazioni, per ciascun professionista assunto in struttura: nominativo - durata del contratto - ore settimanali da contratto - costo complessivo presunto.

2.3 - Il costo medio di struttura è calcolato all'inizio dell'anno solare di riferimento per ogni anno di durata del presente Accordo contrattuale. In caso di modifiche contrattuali straordinarie in corso d'anno, che comportino una variazione in aumento o in diminuzione del costo medio di struttura non inferiore al ...%, è ammessa una rideterminazione delle quote di cui al comma precedente.

2.4 - Tutti i rimborsi sono liquidati sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:
- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁶¹...]

Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione⁶²

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel *contratto d'ingresso*, di cui al comma 4 dell'art.10.

(oppure)

1. Il servizio di riscossione delle quote di contribuzione sarà assicurato dal Comune/Unione di [.....] (dall'ASP [.....]) in accordo con il proprio modello organizzativo e regolamentare e con i seguenti impegni nei confronti del Soggetto gestore [...⁶³...].

In considerazione del minor costo di gestione sostenuto dal Soggetto gestore, la quota di contribuzione è ridotta nella misura di [...⁶⁴...] rispetto a quella indicata nell'art. 10.

2. Al momento dell'inserimento in struttura, è data facoltà al Soggetto gestore di richiedere all'utente e/o ai suoi familiari il versamento anticipato di una quota pari a [...⁶⁵...] a titolo di deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale così costituito, non matura interessi di alcun tipo e potrà essere utilizzato dal soggetto gestore, previa comunicazione scritta, a compensazione parziale o totale di mancati pagamenti della quota utente. Ne è escluso l'impiego per la compensazione della quota di contribuzione a carico del Comune inviante.

⁶¹ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

⁶² Modificare e integrare in base alle specifiche situazioni.

⁶³ Indicare gli accordi tra Ente locale (o ASP) e produttore per le modalità di riscossione, il versamento del riscosso, ecc.

⁶⁴ Indicare la riduzione applicata.

⁶⁵ Definire l'importo che deve essere versata a titolo di cauzione. La DGR 273/2016 limita l'importo massimo della cauzione a una mensilità della retta utente stabilita.

In caso di cessazione del rapporto assistenziale con la struttura per dimissioni o decesso dell'utente, il deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente e integralmente restituito ovvero, previo accordo con l'utente e/o suoi famigliari, utilizzato a copertura di tutta o parte della retta eventualmente ancora dovuta.

Della costituzione del deposito cauzionale, della sua entità e delle modalità di ripristino in caso di utilizzo è fatta esplicita menzione nel *contratto d'ingresso* di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente Accordo contrattuale è onnicomprensivo. È fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell'art.10.

⁶⁶2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La retta a carico degli ospiti, e la quota a carico dei Fondi per la non autosufficienza, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la **retta a carico degli ospiti** è riconosciuta al servizio da cui l'ospite è stato dimesso fino al giorno precedente il trasferimento e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la **quota carico dei Fondi per la non autosufficienza** è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
- In caso di mantenimento del posto, conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il Soggetto gestore è previsto il versamento del 45% della retta a carico dell'ospite ed il riconoscimento del 45% della quota a carico dei Fondi per la non autosufficienza.
- Le specifiche di cui al punto precedente sono applicate anche per mantenimento del posto in caso di assenze causate da malattia dell'ospite, documentate da certificazione medica, nel limite massimo di [...⁶⁷...].

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine le spese per l'assistenza specifica dei servizi accreditati, in base alla normativa vigente, vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente (anche nel caso di accoglienza temporanea di sollievo).

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniustizia nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia dell'Accordo contrattuale e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

A) Per tariffe Fondi non autosufficienza e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

⁶⁶ Integrare e modificare in base alle decisioni del comitato di distretto.

A1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

A2. [...⁶⁸...]La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.

(ovvero)

A2. La data di arrivo della nota contabile è attestata dal numero di protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto. La trasmissione della nota deve avvenire preferibilmente attraverso PEC (bilanciofatture@pec.ausl.re.it); in tal caso fa fede il primo giorno lavorativo dalla ricezione della PEC.

A3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora. Gli interessi moratori sono determinati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

A5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

A6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

B) Per quote di contribuzione a carico degli utenti

B1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, con contestuale comunicazione a [...⁶⁹...] dell'avvenuta messa in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

B2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione pari a euro [...⁷⁰...].

⁶⁸ **ATTENZIONE:** utilizzare la formula coerente con la tipologia di Soggetto gestore, nel caso in cui sia tenuto a fatturazione elettronica ovvero non sia tenuto a fatturazione elettronica.

⁶⁹ Indicare soggetto che deve ricevere la comunicazione (Comune, Servizi Territoriali dell'Unione, ecc.)

⁷⁰ (eventuale) Indicare la misura della penale. **Attenzione:** le penali di un importo sproporzionato (in valore assoluto e/o in rapporto alla quota di contribuzione) sono considerate *clausola vessatoria* e devono essere approvate mediante indicazione esplicita di accettazione.

B3. In caso d'infertuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune di residenza assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune *[dell'importo della sola retta, con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali]*,⁷¹ allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

B4. L'assunzione a proprio carico della quota di contribuzione da parte del Comune di residenza dell'utente moroso è subordinata alla avvenuta comunicazione del procedimento di messa in mora di cui al comma 1., che costituisce condizione necessaria per quanto previsto al comma 3.

Per prestazioni aggiuntive e quote di contribuzione a carico del Comune

[...⁷²...]

Art. 15 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 16 – Risorse umane

Assistenza sociosanitaria

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento.

2. Il livello minimo di operatori sociosanitari, variabile in rapporto al case-mix di struttura, è determinato per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo contrattuale, nel seguente modo:

	n. utenti	rapporto	Unità equivalenti di personale da garantire
Livello base		8 : 1	...
Livello disturbi del comportamento		5 : 1	...

Assistenza infermieristica e riabilitativa

⁷¹ (eventuale)

⁷² (eventuale) Indicare le specifiche relative all'eventuale morosità del Comune rispetto al pagamento di servizi aggiuntivi, delle quote di contribuzione assunte a suo carico e per il subentro nei debiti degli utenti definitivamente insolventi.

3. Il Soggetto gestore garantisce l'assistenza infermieristica all'interno del servizio accreditato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti organizzativi sanitari e socio assistenziali.

Il personale messo a disposizione dall'Ente Gestore, deve possedere un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento italiano ed essere iscritto all'ordine degli infermieri, l'esistenza dei requisiti di cui sopra, va partecipata al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale.

4. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni infermieristiche:

- n. ⁷³ ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...⁷⁴...] **unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.
- Prestazioni aggiuntive previste dal PAI e prescritte dal Medico di Medicina Generale dell'ospite secondo i tempi previsti nell'allegato "tempario" (fatta eccezione per la somministrazione della terapia orale).

La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

5. Le prestazioni infermieristiche sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 41.000,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

6. Il Soggetto Gestore garantisce la presenza presso il Centro Diurno di un fisioterapista, per assicurare la consulenza agli OSS e la valutazione della necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale esigenza venga individuata in sede di definizione del PAI. Il Soggetto Gestore dovrà inoltre garantire l'eventuale presenza programmata del fisioterapista, per lo sviluppo del piano riabilitativo individuale prescritto dal Medico Fisiatra.

Il personale messo a disposizione dal Soggetto Gestore, deve possedere un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento italiano; l'esistenza di tale requisito va partecipata al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale.

7. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di assistenza riabilitativa:

- n. _____ ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...⁷⁵...] **unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.

La documentazione relativa all'avvenuta consulenza del fisioterapista agli OSS dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

- ulteriori prestazioni previste dal PAI riabilitativo, certificate da un Medico Fisiatra del SSN che, in collaborazione con l'équipe curante, dovrà individuare gli obiettivi da raggiungere, modalità e tempi di realizzazione del progetto

8. Le prestazioni riabilitative sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 38.800,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

9. In assenza di specifica normativa, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.⁷⁶ Il mancato adempimento è causa di risoluzione dell'Accordo contrattuale.

10. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Accordo contrattuale, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto dell'Accordo contrattuale sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

11. Il soggetto gestore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e orari di lavoro, nonché delle norme comunitarie in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro.

12. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del presente Accordo contrattuale è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento *e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5 del presente Accordo.*
- [...⁷⁷...]

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo contrattuale ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Accordo contrattuale, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti contrattuali, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente Accordo, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

⁷⁶ In particolare l'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.

⁷⁷ Altro, specificare.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

- 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato **mensile** del presente Accordo contrattuale, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a) Accertata carenza nella cura della persona;
 - b) Accertata carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
 - c) Addebito di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente impropriamente fatturato;
 - d) Accertata carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
 - e) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - f) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente Accordo contrattuale, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente Accordo, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste e applicabili ai seguenti articoli del presente Accordo contrattuale:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);

- art. 4, comma ^[78] (variazione ammessa nel volume di offerta);
- art. 9, comma 4, (determinazione della tariffa annuale);
- art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);
- art. 16 (dotazione risorse umane);

Variazioni soggettive

3. In base a quanto previsto dalla DGR 1638/2024 e s.m.i. è ammessa la variazione del Soggetto gestore titolare dell'accreditamento per cause di morte, per contratto, ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Il nuovo Soggetto gestore, ottenuto il provvedimento di accreditamento, subentra in tutti gli obblighi e diritti previsti dal presente accordo contrattuale.

4. In caso di variazione, il Soggetto gestore subentrante è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del Codice civile in materia di stabilità nei rapporti di lavoro, per garantire la continuità occupazionale del personale impiegato e a beneficio della continuità assistenziale.

Recesso

5. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a [...⁷⁹...], comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione e modifica della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

Clausole di salvaguardia

6. Nel caso in cui il Soggetto Istituzionale Competente proceda con la sospensione o la revoca dell'accreditamento, ovvero nel caso in cui il Soggetto gestore decida di rinunciare all'accreditamento e alla conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale, se è verificato il permanere di condizioni di sicurezza per gli ospiti, il Soggetto gestore garantisce il proseguimento del servizio alle medesime condizioni previste dal presente Accordo, fino al trasferimento degli ospiti in altra struttura accreditata o al subentro di un nuovo gestore.

7. Alla scadenza del presente Accordo, continuano a sussistere gli obblighi delle parti in relazione agli utenti in regime di lungo-assistenza già inseriti che scelgano di rimanere ospiti della struttura, per i quali sono mantenuti i medesimi livelli assistenziali e la medesima regolazione tariffaria rispetto alla quota utente e alla quota a carico del servizio pubblico stabiliti dal presente Accordo.

Art. 20 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base

⁷⁸ Indicare il comma corretto dell'art.4 in base alla numerazione assegnata

⁷⁹ Specificare l'importo dell'indennizzo e/o la modalità di calcolo dello stesso (p.e.: 50% del danno emergente).

alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 22).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura ai committenti i seguenti flussi informativi:

- Una relazione annuale che evidenzi gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori prefissati.
- [...⁸⁰...]

⁸¹All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore dei Fondi per la non autosufficienza:

- *Elenco mensile degli ospiti classificati per tipologie di accesso che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, C.F., periodo di presenza, ecc., entro il [...⁸²...] del mese successivo;*
- *elenco nominativo del personale infermieristico e riabilitativo impiegato con specifica del titolo di studio conseguito e iscrizione all'Albo, se prevista, pertinente al profilo professionale;*
- *Certificazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale infermieristico della Struttura, entro il mese di [...⁸³...] dell'anno successivo;*
- [...⁸⁴...]

A L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se delegata):

- [...⁸⁵...]

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 21 – Risorse patrimoniali e gestionali⁸⁶

Risorse patrimoniali⁸⁷

1. *I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà di [...⁸⁸...], utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto dell'Accordo contrattuale, sono indicati in apposito Contratto di regolamentazione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;*

2. *Il Contratto di regolamentazione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;*

3. *La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.*

⁸⁰ Altri, specificare

⁸¹ (eventuale) specificare nel caso di flussi informativi specifici per ciascun committente.

⁸² Specificare data

⁸³ Specificare data

⁸⁴ Altro, specificare.

⁸⁵ Specificare.

⁸⁶ Eventuale, nel caso di utilizzo di beni o servizi di proprietà della committenza.

⁸⁷ Se il soggetto produttore eroga le prestazioni all'interno di un immobile di proprietà pubblica, o utilizzando beni patrimoniali pubblici, l'Accordo contrattuale dovrà essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell'uso dei beni in parola.

⁸⁸ Denominazione dell'Ente proprietario dei beni.

*Risorse gestionali*⁸⁹

1. L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente) s'impegna a fornire con regolarità e costanza al Soggetto gestore i seguenti servizi: [...⁹⁰...]

Art. 22 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

1.1 Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.

1.2 Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni.

1.3 Le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa vigente.

1.4 Eventuali variazioni nel rapporto tra gli Enti che dovessero modificare le modalità di trattamento dei dati personali degli interessati potranno essere oggetto di appositi conseguenti accordi di contitolarità o designazione di responsabilità ai sensi degli artt. 26 e 28 GDPR 2016/679.

Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione

*Registrazione*⁹¹

[⁹²]1. Il presente Accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

(ovvero)

[⁹³]1. Il presente Accordo contrattuale non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

*Imposta di bollo*⁹⁴

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia

⁸⁹ Nel caso in cui la Committenza si impegni a fornire direttamente specifici fattori produttivi. Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione da specificare all'art.10.

⁹⁰ Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione (pagamento diretto, sconto retta, ecc.).

⁹¹ Selezionare l'opzione in base alla natura giuridica del Soggetto gestore

⁹² Per Soggetti gestori privati

⁹³ Per Soggetti gestori pubblici

⁹⁴ In caso di sottoscrizione digitale con tutte le firme incluse in unico file

delle Entrate di Reggio Emilia.

[⁹⁵]L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il ___⁹⁶___% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

(ovvero)

[⁹⁷]2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

*Imposta di bollo*⁹⁸

2. La presente scrittura privata, redatta in [...⁹⁹...] originale, una per ciascuna delle parti, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

L'imposta è assolta in proprio da ciascun contraente.

Art. 24 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 25 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

LUOGO E DATA DI STIPULA

FIRME DEI COMMITTENTI E DEL PRODUTTORE

⁹⁵ Facoltativo. Se previsto il recupero degli oneri fiscali, indicare la percentuale a carico dei contraenti. (N.B.: il soggetto passivo dell'imposta di bollo non è normato. Il DPR 642/72 prevede un generico principio solidaristico tra i sottoscrittori).

⁹⁶ Indicare la percentuale

⁹⁷ Per i soggetti individuati al comma 1 dell'art.82, D.lgs. 117/2017 (Enti del terzo settore).

⁹⁸ In caso di Accordo contrattuale in forma cartacea.

⁹⁹ *Duplici, triplice...* numero delle copie cartacee sottoscritte in originale nelle quali è redatto l'Accordo contrattuale (uguale al numero dei contraenti)

Schema Accordo Contrattuale Centro Socio Riabilitativo Residenziale disabili (CSRR)

Sommario

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi.....	4
Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale	4
Art. 3 - Durata	5
Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività	5
Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio	6
Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti	7
Art. 7 – Classificazione degli ospiti.....	8
Art. 8 - Prestazioni sanitarie	8
Art. 9 - Remunerazione del servizio.....	9
Art. 10 - Quota di contribuzione utenti	10
Art. 11 – Pagamenti e rimborsi.....	11
Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione	12
Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore	13
Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora	13
Art. 15 - Continuità del servizio	15
Art. 16 – Risorse umane	15
Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale	17
Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento.....	17
Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia.....	18
Art. 20 - Flussi informativi.....	19
Art. 21 – <i>Risorse patrimoniali e gestionali</i>	20
Art. 22 - Protezione dei dati personali.....	20
Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione	21
Art. 24 - Elezione del foro	22
Art. 25 - Norme finali	22

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'UNIONE/IL COMUNE/L'ASP DI[...¹...], L'AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI [...²...], E [...³...], PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO [...⁴...].

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

IL COMUNE/UNIONE/ASP DI:⁵ (soggetto/i che assumono impegni economici diretti col Soggetto gestore. Nel caso in cui sia prevista la delega ad ASP, comparirà quest'ultima) [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma) ecc....*]

L'AUSL-IRCCS DI Reggio Emilia, distretto di:⁶ [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] di seguito AUSL

E

PRODUTTORE⁷ [*Ragione sociale, cod. fiscale/p. iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] da questo punto in poi [...*Soggetto gestore*⁸...]

PREMESSE

1. Il presente Accordo contrattuale si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione del [...⁹...], hanno individuato l'Unione (*o Comune*) [...¹⁰...] quale Soggetto Istituzionale Competente (SIC) alla concessione dell'accREDITAMENTO;

3. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale [...¹¹...] (*e/o altro atto di programmazione distrettuale* [...¹²...]) ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;

¹ Committente Ente Locale

² Distretto AUSL di riferimento per la committenza sanitaria. Anche per la gestione del FRNA se indicato da CTSS.

³ Soggetto gestore intestatario di provvedimento di accREDITAMENTO.

⁴ Denominazione servizio.

⁵ Come nota (1)

⁶ Come nota (2)

⁷ Come nota (3)

⁸ Indicare la definizione scelta (soggetto gestore, soggetto produttore, ecc.) da utilizzare in tutto l'articolo per indicare il produttore. In questo modello: *Soggetto gestore*.

⁹ Data del/dei provvedimento/i

¹⁰ Denominazione SIC

¹¹ Periodo di riferimento

¹² (*eventuale*) specificare gli atti di programmazione in cui sono stati previsti requisiti e/o condizioni particolari per il servizio oggetto dell'Accordo.

4. L'atto di concessione dell'accreditamento rilasciato da [...¹³...] a [...¹⁴...] per il servizio [...¹⁵...], con scadenza [...], con il quale sono certificati in capo al Soggetto gestore in particolare il possesso de:

- L'autorizzazione al funzionamento
- I requisiti generali e specifici relativi al servizio accreditato nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla DGR 1638/24 e s.m.i.
- I requisiti soggettivi
- La responsabilità gestionale unitaria
- Le coperture assicurative

è acquisito agli atti dai contraenti;

[¹⁶].I Comuni dell'ambito distrettuale, con atto n. [...] del [...] hanno delegato l'ASP [...¹⁷...] alla sottoscrizione del presente Accordo; in tale atto sono anche formulati indirizzi per la conduzione e sono messe a disposizione dell'ASP le risorse necessarie;

[¹⁸]. (eventuale) Il Comune (o altri Enti) [...¹⁹...] con propria deliberazione del [...] hanno stabilito requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i servizi accreditati (o criteri specifici per il funzionamento del servizio sul territorio di competenza);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Per le comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza:

Comune/Unione dei Comuni/ASP [...] PEC [...] Referente operativo [...]

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di [...] PEC [...] Referente operativo [...]

- per il Soggetto gestore:

[...] PEC [...] Referente operativo [...]

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente a tutti i sottoscrittori eventuali variazioni esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale

1. Il presente Accordo contrattuale regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio [...²⁰...] nell'ambito della concessione dell'accreditamento di cui alla premessa.

¹³ Denominazione SIC come nota (10)

¹⁴ Denominazione Soggetto gestore come nota (3)

¹⁵ Denominazione servizio come nota (4)

¹⁶ Aggiungere solo se è prevista la delega all'ASP. Numerare il comma in sequenza

¹⁷ Denominazione ASP

¹⁸ Numerare il comma in sequenza

¹⁹ Denominazione soggetto/i che hanno richiesto eventuali requisiti aggiuntivi.

²⁰ Identificare in maniera univoca il servizio e il luogo ove si svolge: *denominazione, struttura, indirizzo, identificativo SIPS struttura, ecc.*

2. Con il presente Accordo il Soggetto gestore oltre agli obblighi assunti in sede di rilascio dell'accreditamento, garantisce:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
- Il pieno rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1638/24 e s.m.i.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento, la validità del presente Accordo decorre dal [...] e si conclude il[...]²¹.

2. Anche in caso di rinnovo del sottostante provvedimento di accreditamento, Il presente Accordo contrattuale non è rinnovabile e i suoi effetti cessano alla scadenza indicata al comma precedente, fatti salvi gli obblighi di continuità previsti dalla vigente normativa specifica e generale.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività

1. Il Soggetto gestore fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- a) - [servizio principale accreditato]²²
- b) - (eventuale) [ricoveri di sollievo]²³
- c) - (eventuale) [nucleo/posti per gravissima disabilità acquisita accreditati]²⁴

2. Nel caso in cui il PAI o il PEI dell'ospite preveda la frequenza di servizi o attività diurne esterni al Centro residenziale, anche per periodi temporanei, il Soggetto gestore deve garantire l'opportuno raccordo con le attività diurne, nel pieno esercizio della responsabilità delle attività e degli interventi svolti nell'ambito del proprio servizio e del raggiungimento degli obiettivi del PAI o del PEI.

[²⁵. ²⁶(eventuale) Il Soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando i seguenti requisiti (o le seguenti prestazioni), aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento, specificando che:

- essi non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;
- sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;
- la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata all'art.9.

²¹ Indicare la data di avvio e di scadenza, di norma l'Accordo contrattuale ha durata coincidente con quella dell'accreditamento ovvero **cinque** anni. (Fino a max. trent'anni per particolari accordi legati, p.e., a piani finanziari, di ammortamento, ecc.).

²² Oltre al numero dei posti e/o prestazioni declinare, secondo l'oggetto dell'Accordo contrattuale, numero max. utenti al giorno, giornate di apertura, periodi di chiusura, orari, luoghi specifici di svolgimento e quant'altro necessario a una chiara e inequivocabile definizione delle modalità di esecuzione.

²³ Specificare

²⁴ Specificare

²⁵ Numerare il comma in sequenza

²⁶ Le *prestazioni aggiuntive* rispetto alle specifiche da normativa per l'accreditamento del servizio hanno per oggetto l'intero servizio e sono quindi da riferire a tutti i posti, indipendentemente dagli utenti che li occupano, e deve esserne indicata la specifica modalità di remunerazione extra tariffa.

[²⁷]. (eventuale)²⁸ In base alle esigenze della committenza, potrà essere richiesto al Soggetto gestore un ampliamento del servizio nel limite massimo di [...²⁹...] tramite comunicazione del Soggetto istituzionale competente.

[³⁰]. ³¹È consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente Accordo contrattuale, per le seguenti tipologie di utilizzo, regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito accordo:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;
- [...³²...]

[³³]. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati, nei limiti di quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa e dal provvedimento di accreditamento, sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni previste ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno [...³⁴...] prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal progetto gestionale
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale;
- (eventuale) dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

²⁷ Numerare il comma in sequenza

²⁸ Solo per gestori accreditati privati.

²⁹ Non superiore al 20% di quantità di servizio o posti, oppure 4 (quattro) posti.

³⁰ Numerare il comma in sequenza

³¹ Se contrattualizzati un numero di posti inferiore a quelli accreditati.

³² Inserire dettaglio di eventuali altre possibilità di utilizzo concesse, rispetto ai posti accreditati non contrattualizzati.

³³ Numerare il comma in sequenza

³⁴ Indicare il periodo di preavviso concordato per la comunicazione delle variazioni – di norma 30 giorni.

Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti³⁵

1. L'accesso al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale è disposto a cura del Responsabile Servizio Disabili Distrettuale³⁶ (SDD), sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) in coerenza con quanto stabilito dai relativi regolamenti locali.

2. Il Soggetto gestore procede all'inserimento sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto in merito dai Requisiti Generali stabiliti per l'accreditamento³⁷, ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile SDD e la competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

3. La documentazione per l'accesso al servizio comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza e il *contratto d'ingresso*³⁸ previsto all'art.10. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente UVM dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.

4. Al fine di garantire la copertura dei posti disponibili nel più breve tempo possibile, i percorsi di accesso al servizio sono stabiliti dalla Committenza con le seguenti modalità: [...³⁹...].

5. E' garantita la gestione rapida e trasparente delle liste d'attesa, secondo i seguenti criteri e modalità: [...⁴⁰...]

La copertura dei posti che si sono resi disponibili è comunque assicurata dalla committenza, di norma, entro [...⁴¹...] giornate lavorative.

6. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi obbligatori, il SDD effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti che si sono resi vacanti.

7. Nel caso in cui per un semestre la percentuale d'impiego dell'offerta accreditata sia inferiore al 95%⁴² i Committenti predispongono un piano di razionalizzazione, dove sono dichiarati al Soggetto gestore i tempi per garantire l'allineamento della percentuale d'impiego ai valori medi di utilizzo remunerati dalla tariffa regionale.

Contestualmente, al Soggetto gestore è consentito l'utilizzo diretto in forma privata, dei posti accreditati e contrattualizzati temporaneamente in esubero, con i seguenti criteri e limiti: [...⁴³...]

³⁵ L'articolato ha carattere riepilogativo delle diverse norme e indicazioni regionali in materia. Le indicazioni non sono derogabili. Dettagliare e integrare i singoli punti in base agli accordi con il soggetto gestore.

³⁶ La definizione di "Responsabile Servizio Disabili Distrettuale (SDD)" non è riferita ad una figura istituzionale in particolare; si tratta di una convenzione per identificare in questo contesto il soggetto responsabile del caso. Modificare con l'indicazione del soggetto che, nella realtà distrettuale, si occupa effettivamente dell'inserimento in struttura e della gestione dei casi riferiti alla disabilità.

³⁷ Punti 8.4 e 8.5 allegato RG DGR 514/09 e punto 2.2.2 del 2° criterio allegato 2 DGR 1638/24 in base alle rispettive vigenze

³⁸ Definizione convenzionale, si veda la nota esplicativa all'art.10.

³⁹ Dettagliare i percorsi per l'accesso ai servizi, ovvero indicare un riferimento codificato (procedura, regolamento, ecc.) al quale si fa rinvio.

⁴⁰ Indicare le modalità di gestione delle liste di attesa.

⁴¹ Indicare il numero di giorni entro il quale il posto libero è coperto (max. 7).

⁴² Percentuale incorporata nel sistema di remunerazione del servizio (DGR. 292/2014).

⁴³ Indicare le regole per l'utilizzo straordinario di posti contrattualizzati non occupati e le modalità di ripristino delle disponibilità di accoglienza prevista nell'Accordo contrattuale, una volta allineata la domanda.

8. Nel caso la situazione di minore utilizzo, rispetto alla percentuale fissata, perduri per oltre [...⁴⁴...], il Soggetto gestore del servizio accreditato ha facoltà di richiedere che siano riviste e adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzate.

- (Eventuale... Criteri per l'ammissione ai ricoveri di sollievo)

- (Eventuale... Criteri per l'ammissione di disabili GRAD su posti/nucleo accreditati)

[...⁴⁵...]. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art. 7 – Classificazione degli ospiti

1. Prima della ammissione in struttura, l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) effettua la valutazione dell'utente, allo scopo di definirne il livello assistenziale e la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi. Il processo di valutazione è articolato e teso a ricondurre la condizione dell'ospite a una delle categorie previste dalla vigente normativa in materia:

- Ospiti con bisogni complessi
- Ospiti con disabilità di livello completo
- Ospiti con disabilità di livello severo
- Ospiti con disabilità di livello moderato
- Ospiti con bisogni lievi

2. Per il servizio oggetto del presente Accordo contrattuale, Il risultato della valutazione per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo, è il seguente:

	Bisogni complessi	Livello Completo	Livello Severo	Livello Moderato	Bisogni Lievi
Numero ospiti					

3. Su richiesta del Soggetto gestore, l'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e di bisogni delle persone con disabilità, secondo le seguenti modalità e criteri:

[...⁴⁶...]

ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo.

4. Il risultato dell'aggiornamento della valutazione dei livelli degli utenti è comunicato al Soggetto gestore in via telematica, tramite PEC.

Art. 8 - Prestazioni sanitarie

A) Assistenza farmaceutica

⁴⁴ Indicare la durata del periodo di mancato raggiungimento della percentuale di utilizzo del servizio, oltre il quale è possibile la richiesta di riduzione dei posti contrattualizzati. Non inferiore a un anno.

⁴⁵ Numerare in coerenza

⁴⁶ Specificare le modalità, i criteri, la periodicità, i servizi interessati e quant'altro necessario alla procedura delle singole rivalutazioni degli ospiti in struttura.

A1. *Farmaci* - Premesso che il Prontuario Terapeutico di Area Vasta Emilia Nord comprende i prodotti farmaceutici, farmaci fascia A-C-H, necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione non autosufficiente, l'Azienda USL ritiene di promuovere al massimo l'adesione all'utilizzo del prontuario stesso, come previsto dalla L. 405/2001.

L'AUSL si impegna a trasmettere tempestivamente comunicazioni relative a modifiche in merito alle tipologie di prodotti erogabili gratuitamente e/o a carico dell'Ente Gestore a seguito di nuove indicazioni regionali/aziendali. Le segnalazioni nello specifico, saranno su prodotti non più erogabili al servizio, cambi di formulazioni importanti, ecc.

I farmaci erogati, anche in fascia C sono tutti quelli presenti nel prontuario regionale fruibili tanto dagli ospedali quanto dalle CRA.

Potranno in caso di necessità particolari, essere richiesti farmaci non inseriti in prontuario attraverso una richiesta motivata personalizzata (RMP).

L'eventuale prescrizione sul territorio con ricetta SSR deve essere riservata ai casi eccezionali, l'AUSL di RE potrà richiederne motivazione e giustificazione nel corso dell'attività ispettiva periodica.

L'AUSL fornisce supporto per la definizione di corrette modalità di conservazione e gestione dei farmaci, l'Ente Gestore si impegna a implementare le procedure, le raccomandazioni e le linee guida predisposte dall'AUSL di Reggio Emilia e a collaborare attivamente nei progetti di miglioramento dell'uso sicuro e appropriato dei farmaci.

Il Soggetto gestore dovrà disporre di una linea internet e un computer per procedere, attraverso il software AUSL denominato GAAC all'approvvigionamento dei farmaci, alle attività di farmaco/dispositivo-vigilanza, oltre a consentire una corretta gestione dei beni farmaceutici. Tale modalità dovrà consentire anche una corretta gestione e monitoraggio delle scorte.

L'Azienda USL provvederà alla diffusione delle linee di indirizzo sui farmaci nelle CRA, prodotte dalla Regione Emilia Romagna.

A2. *Dispositivi medici* - L'AUSL si impegna a fornire i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnostico/terapeutico in linea con le indicazioni regionali e/o aziendali

L'AUSL si impegna a trasmettere tempestivamente comunicazioni relative a modifiche in merito alle tipologie di prodotti erogabili gratuitamente e/o a carico dell'Ente Gestore a seguito di nuove indicazioni regionali/aziendali.

Per ciò che riguarda l'Ossigeno terapia, la struttura singola dovrà avere una sua dotazione propria, consistente in almeno un concentratore o un dispositivo ogni 60 ospiti. Per il singolo cittadino che ne dovesse avere necessità, si seguirà il percorso di prescrizione pneumologica e fornitura tramite service.

Per ciò che riguarda la nutrizione enterale, si ritiene di proseguire con la fornitura nominale all'ospite della pompa e dei nutrienti come da percorso aziendale in essere.

DOTAZIONI SANITARIE che devono essere in possesso della struttura:

- Sfigmomanometro
- Termometri per la rilevazione della temperatura
- Elettrocardiografo
- Defibrillatore semiautomatico
- Sistema di aspirazione per le secrezioni bronchiali
- Saturimetro (almeno uno per nucleo, più secondo le necessità degli ospiti)
- Dispositivi per la rilevazione glicemica (glucometro)
- Pallone ambu con dotazione completa di maschera e raccordi
- Un carrello /zaino per l'emergenza

Il Soggetto gestore potrà richiedere la fornitura di dispositivi/parafarmaci alla Unità Farmaceutica Distrettuale (UFD) con le stesse modalità in uso per la fornitura dei farmaci; il Soggetto gestore provvederà al pagamento delle forniture sulla base di regolare fattura, emessa dalla AUSL.

A3. *Ausili protesici* - In conformità alla direttiva regionale DGR 564/00 (aggiornata con DGR 1423/2015) e alla DGR 514/2009 e successive modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore dovrà garantire la presenza di una dotazione di dispositivi assistenziali, per mobilità e per il mantenimento delle autonomie funzionali residue, per utenti su posti accreditati, contrattualizzati o privati.

Il soggetto gestore garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura la disponibilità a coloro che ne presentano la necessità:

- Letti articolati (preferibilmente a due snodi), regolabili in altezza ed anche bariatrici.
- Materassi e cuscini antidecubito appropriati alla situazione clinico assistenziale, comprensivi anche di quelli ad alta prevenzione.

Assicura le attrezzature e gli ausili di base necessarie al soddisfacimento dei bisogni individuali, in particolare al riposo, all'igiene, all'alimentazione, all'idratazione, alla mobilitazione, alla sicurezza e all'eliminazione e quanto necessario al piano personalizzato.

Devono essere presenti dotazioni di ausili non personalizzati (quindi senza la richiesta di uno specialista) per la mobilità (carrozine comode e pieghevoli, deambulatori e roller) ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue (ausili posturali, poltrone relax e dotazione adeguata di sollevatori in numero proporzionato alla tipologia di utenti.)

Ai sensi del DM 332/99 e del DPCM del 12 gennaio 2017 (nuovi LEA), L'AUSL si impegna a fornire i presidi personalizzati prescritti a persone con invalidità certificata (Carrozzina tipo ormesa, seggioloni, carrozzine bariatriche ecc.).

Restano esclusi dalla fornitura da parte dell'AUSL i presidi per l'incontinenza ad assorbimento per utenti su posti contrattualizzati; saranno invece forniti dalla AUSL per gli utenti su posti accreditati non contrattualizzati o privati.

In caso di decesso o trasferimento di un ospite cui è assegnato un ausilio personalizzato, l'Ente Gestore dovrà darne tempestiva informazione all'Ufficio Assistenza Protesica/SAUB distrettuale di residenza dell'ospite. che procederà al ritiro dell'ausilio.

È fatto divieto al Gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti

B) Assistenza medica di base

B1. Gli ospiti dei centri socio-riabilitativi residenziali mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale.

Il Servizio di Continuità Assistenziale presta la propria assistenza nei confronti degli ospiti delle strutture, nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente in materia.

Il soggetto gestore si impegna a collaborare con programmi specifici in tema di prevenzione (educazione sanitaria, screening, ecc.) proposti dall'AUSL.

C) Trasporti sanitari

C1. Il Soggetto gestore garantisce l'osservanza degli accordi con l'AUSL riguardo i trasporti sanitari considerate le diverse tipologie:

- emergenza (118) sono sempre a carico AUSL;
- ordinari (dimissioni e ricoveri ospedalieri) per ospiti su posti contrattualizzati sono sempre a carico AUSL;
- trasporti in ambulanza dal domicilio alla struttura e viceversa su posto contrattualizzato sono a carico dell'utente;

- trasporti per prestazioni diagnostiche/terapeutiche e visite specialistiche sono a carico del Soggetto gestore per gli ospiti su posto contrattualizzato mentre sono a carico dell'utente per coloro che si trovano su posto privato;
- trasporti per visite a fini medico legali sono sempre a carico dell'utente.

Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Accordo contrattuale, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base al costo di riferimento per giornata di assistenza stabilito dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art.11.

4. L'importo dei livelli della tariffa calcolati da [...⁴⁷...], sulla base del costo di riferimento del servizio e dei criteri fissati dalla RER sono complessivamente così determinati:

Bisogni complessi ⁴⁸	€. per giornata
Livello Completo	€. per giornata
Livello Severo	€. per giornata
Livello Moderato	€. per giornata
Bisogni Lievi ⁴⁹	€. per giornata

[...⁵⁰...]

5. Nel caso in cui il PAI o il PEI di un ospite preveda anche la frequenza di servizi o attività diurne, gestiti dal Soggetto gestore, la tariffa per giornata di presenza del centro residenziale è ridotto del [...⁵¹...] %. I servizi o le attività diurne previste dal PAI o dal PEI non facenti parte dell'offerta del Soggetto gestore sono direttamente remunerate dalla committenza.

6. In base alle disposizioni regionali, [...⁵²...] ha stabilito le seguenti percentuali di attribuzione della tariffa: il [...⁵³...] % è posto a carico dei Fondi non Autosufficienza. il [...⁵⁴...] % è posto a carico di risorse proprie dei Comuni di residenza degli utenti ospitati.

⁴⁷ Inserire la denominazione del soggetto che stabilisce le tariffe.

⁴⁸ Maggiorazione rispetto al livello completo max. 35%.

⁴⁹ Riduzione rispetto al livello moderato max. -20%.

⁵⁰ Se presenti altre tipologie accreditate (GRAD, ecc.) indicare il dettaglio della specifica tariffa e le eventuali modalità di revisione. Specificare anche la tariffa per i ricoveri di sollievo, se previsti.

⁵¹ Indicare la percentuale di riduzione del costo di riferimento – max. 30%.

⁵² La giunta dell'Unione ovvero Il Comitato di Distretto.

⁵³ Min. 75% - max. 80% (Limite massimo superabile in via eccezionale, secondo quanto stabilito dalla DGR. 273/2016 e s.m.i.).

⁵⁴ Max. 25% - min. 20%

(eventuale)⁵⁵ Nell'ambito della parte di tariffa a carico di risorse comunali è stabilita una quota di compartecipazione a carico degli utenti, determinata in dettaglio nel successivo art.10, al quale si fa rimando.

[...⁵⁶...]

7. Nel corso di validità del presente Accordo contrattuale, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati da [...⁵⁷...].

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

[...⁵⁸...]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive di cui al comma [.....] dell'art.4, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:

- Prestazione: [.....] con remunerazione di € [.....] a carico del Comune di [.....].

Art. 10 - Quota di contribuzione utenti ⁵⁹

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti compete a [...⁶⁰...], nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

La riscossione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore.

2. La compartecipazione dell'utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La quota a carico dell'utente non può essere superiore all'importo della tariffa fissato a carico delle risorse comunali, determinata dall'applicazione dei criteri stabiliti all'art.9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, [...⁶¹...] esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
- della modalità di recupero delle quote versate dal comune di cui al successivo comma 5.
- [eventuale] dell'entità dell'anticipazione a titolo cauzionale a carico dell'utente.
- [eventuale] della quota di integrazione a carico del Comune;

4. Il Soggetto gestore, l'utente e/o suoi famigliari e/o l'amministratore di sostegno, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un *contratto d'ingresso*⁶² con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3..

⁵⁵ se prevista la compartecipazione dell'utente.

⁵⁶ Se presenti nuclei GRAD accreditati, indicare il dettaglio della specifica tariffa.

⁵⁷ Soggetto che stabilisce le tariffe.

⁵⁸ Numerare in coerenza con i commi precedenti

⁵⁹ (eventuale) Articolo da inserire se ed in quanto sia prevista la contribuzione degli utenti **contestualmente** all'obbligo di pagamento direttamente al Soggetto gestore.

⁶⁰ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

⁶¹ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) e/o servizio territoriale competente.

⁶² Denominazione convenzionale: qualsiasi documento atto alla definizione e all'accettazione delle condizioni di ingresso dell'ospite

5. L'accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, avviene previa attestazione da parte dei Servizi Territoriali competenti atta ad assicurare:

- il versamento al Soggetto gestore delle risorse nella disponibilità dell'ospite, nel rispetto delle normative vigenti;
- l'impegno del Comune di residenza ad integrare la restante parte della *quota di contribuzione a carico dell'utente*.

6. Per l'anno [.....], primo di validità del presente Accordo contrattuale, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro [...⁶³...] per giornata di accoglienza in CSRR
(eventuale) euro [...⁶⁴...] per giornata di ricovero di sollievo

(eventuale) ⁶⁵ Le quote di contribuzione a carico degli utenti sono ridotte nella seguente misura [...]. Al Soggetto gestore non compete alcuna compensazione per l'importo scontato, in considerazione del fatto che fruisce gratuitamente dei seguenti beni/servizi: [...] forniti da: [...]

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 11 – Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda USL, in qualità di soggetto gestore dei Fondi per la non autosufficienza, liquiderà al Soggetto gestore il dovuto per le tariffe imputabili a detti fondi, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁶⁶...]

2. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà altresì al Soggetto gestore le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti di cui all'art.16, secondo le seguenti specifiche. I commi seguenti si applicano sia al personale infermieristico che a quello riabilitativo, se del caso.

2.1 - Per garantire pagamenti mensili coerenti con le altre tipologie di pagamento e con gli adempimenti contabili e fiscali, ad inizio anno è determinato un costo medio di struttura; tale importo è suddiviso in dodici quote uguali che rappresentano l'importo fisso oggetto di fatturazione per i primi undici mesi. L'importo della

⁶³ Importo a carico degli utenti (non può essere superiore a quanto stabilito dalla RER).

⁶⁴ Importo a carico degli utenti

⁶⁵ Riferito all'impiego di risorse gestionali fornite dalla committenza di cui all'art.21

⁶⁶ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

dodicesima quota, di norma quella coincidente con il pagamento del mese di dicembre, è rideterminato per tenere conto delle differenze rilevate tra costo medio e costo effettivamente sostenuto dal Soggetto gestore.

2.2 - Il costo medio di struttura è determinato sulla base del costo presunto che il gestore sostiene per tutto il personale, espresso in unità equivalenti, da garantire per l'espletamento del servizio accreditato così come determinate all'art.16. Per consentire il calcolo del costo medio di struttura il soggetto gestore fornisce un prospetto nel quale sono indicate le seguenti informazioni, per ciascun professionista assunto in struttura: nominativo - durata del contratto - ore settimanali da contratto - costo complessivo presunto.

2.3 - Il costo medio di struttura è calcolato all'inizio dell'anno solare di riferimento per ogni anno di durata del presente Accordo contrattuale. In caso di modifiche contrattuali straordinarie in corso d'anno, che comportino una variazione in aumento o in diminuzione del costo medio di struttura non inferiore al ...%, è ammessa una rideterminazione delle quote di cui al comma precedente.

2.4 - Tutti i rimborsi sono liquidati sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:
- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁶⁷...]

Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione⁶⁸

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel *contratto d'ingresso*, di cui al comma 4 dell'art.10.

(oppure)

1. Il servizio di riscossione delle quote di contribuzione sarà assicurato dal Comune/Unione di [.....] (dall'ASP [.....]) in accordo con il proprio modello organizzativo e regolamentare e con i seguenti impegni nei confronti del Soggetto gestore [...⁶⁹...].

In considerazione del minor costo di gestione sostenuto dal Soggetto gestore, la quota di contribuzione è ridotta nella misura di [...⁷⁰...] rispetto a quella indicata nell'art. 10.

2.[eventuale]⁷¹ Al momento dell'inserimento in struttura, è data facoltà al Soggetto gestore di richiedere all'utente e/o ai suoi familiari il versamento anticipato di una quota pari a [...⁷²...] a titolo di deposito cauzionale.

Il deposito cauzionale così costituito, non matura interessi di alcun tipo e potrà essere utilizzato dal soggetto gestore, previa comunicazione scritta, a compensazione parziale o totale di mancati pagamenti della quota utente. Ne è escluso l'impiego per la compensazione della quota di contribuzione a carico del Comune inviante.

In caso di cessazione del rapporto assistenziale con la struttura per dimissioni o decesso dell'utente, il deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente e integralmente restituito ovvero, previo accordo con

⁶⁷ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

⁶⁸ Modificare e integrare in base alle specifiche situazioni.

⁶⁹ Indicare gli accordi tra Ente locale (o ASP) e produttore per le modalità di riscossione, il versamento del riscosso, ecc.

⁷⁰ Indicare la riduzione applicata.

⁷¹ Se previsto il deposito cauzione a carico dell'ospite

⁷² Definire l'importo che deve essere versata a titolo di cauzione.

l'utente e/o suoi famigliari, utilizzato a copertura di tutta o parte della quota di contribuzione eventualmente ancora dovuta.

Della costituzione del deposito cauzionale, della sua entità e delle modalità di ripristino in caso di utilizzo è fatta esplicita menzione nel contratto d'ingresso di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente Accordo contrattuale è onnicomprensivo. È fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla quota di contribuzione determinata ai sensi dell'art.10.

⁷³2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La quota di contribuzione è giornaliera e non può essere richiesta anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La quota a carico degli ospiti e/o del Comune, e la quota a carico dei Fondi per la non autosufficienza, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la **quota a carico degli ospiti e/o del Comune** è riconosciuta al servizio da cui l'ospite è stato dimesso fino al giorno precedente il trasferimento e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la **quota carico dei Fondi per la non autosufficienza** è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
- In caso di assenze programmate e/o causate da malattia dell'ospite, è previsto il riconoscimento dell'80% del costo di riferimento, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi.

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica è rappresentata dalla quota a carico degli ospiti, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazioni del Comune.

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia dell'Accordo contrattuale e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

A) Per tariffe Fondi non autosufficienza e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

A1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

⁷³ Integrare e modificare in base alle decisioni del comitato di distretto.

A2. [...⁷⁴...]La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.

(ovvero)

A2. La data di arrivo della nota contabile è attestata dal numero di protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto. La trasmissione della nota deve avvenire preferibilmente attraverso PEC (bilanciofatture@pec.ausl.re.it); in tal caso fa fede il primo giorno lavorativo dalla ricezione della PEC.

A3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora. Gli interessi moratori sono determinati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

A5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

A6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

B) Per quote di contribuzione a carico degli utenti⁷⁵

B1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, con contestuale comunicazione a [...⁷⁶...] dell'avvenuta messa in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

B2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione pari a euro [...⁷⁷...].

B3. In caso d'infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune di residenza assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune *[dell'importo della sola*

⁷⁴ **ATTENZIONE:** utilizzare la formula coerente con la tipologia di Soggetto gestore, nel caso in cui sia tenuto a fatturazione elettronica ovvero non sia tenuto a fatturazione elettronica.

⁷⁵ Solo se previste quote di contribuzione a carico dell'utente in riscossione diretta da parte del soggetto gestore

⁷⁶ Indicare soggetto che deve ricevere la comunicazione (Comune, Servizi Territoriali dell'Unione, ecc.)

⁷⁷ (eventuale) Indicare la misura della penale. **Attenzione:** le penali di un importo sproporzionato (in valore assoluto e/o in rapporto alla quota di contribuzione) sono considerate *clausola vessatoria* e devono essere approvate mediante indicazione esplicita di accettazione.

quota di contribuzione, con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali,⁷⁸ allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

B4. L'assunzione a proprio carico della quota di contribuzione da parte del Comune di residenza dell'utente moroso è subordinata alla avvenuta comunicazione del procedimento di messa in mora di cui al comma 1., che costituisce condizione necessaria per quanto previsto al comma 3.

Per prestazioni aggiuntive e quote di contribuzione a carico del Comune

[...⁷⁹...]

Art. 15 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 16 – Risorse umane

Assistenza sociosanitaria

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento.

2. Il livello minimo di operatori sociosanitari è determinato per l'anno [.....], primo di validità del presente Accordo contrattuale, nel seguente modo:

	n. utenti	rapporto assistenziale da garantire	Unità di personale da garantire
Livello completo	...	1 : 2	...
Livello severo	...	1 : 3	...
Livello moderato	...	1 : 5	...

Assistenza infermieristica e riabilitativa

3. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti **prestazioni infermieristiche**:

⁷⁸ (eventuale)

⁷⁹ (eventuale) Indicare le specifiche relative all'eventuale morosità del Comune rispetto al pagamento di servizi aggiuntivi, delle quote di contribuzione assunte a suo carico e per il subentro nei debiti degli utenti definitivamente insolventi.

- n. ⁸⁰ ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...⁸¹...] **unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.
- Prestazioni infermieristiche calcolate e condivise in base alla tabella predisposta dall'AUSL sulla base dei bisogni degli utenti presenti a inizio anno. In ogni PEI è riportato il progetto di assistenza infermieristica dell'utente.

Eventuali variazioni potranno essere autorizzate dall'AUSL in casi eccezionali su esplicita segnalazione del MMG, del medico specialista del servizio territoriale o dell'infermiere della struttura.

Tali ore aggiuntive verranno rendicontate e retribuite sulla base del tempario adottato dall'AUSL.

La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

4. Le prestazioni infermieristiche sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 41.000,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

5. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di **assistenza riabilitativa**:

- n. ⁸² ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...⁸³...] **unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.
- Prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI e assistenza indiretta correlata; le prestazioni aggiuntive sono autorizzate del medico fisiatra ai fini della rendicontazione che avverrà sulla base del tempario adottato dall'AUSL. La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

6. Le prestazioni riabilitative sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 38.800,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

7. Il Responsabile di area del Dipartimento Cure Primarie individua nel Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale, la figura di riferimento per promuovere un costante miglioramento della qualità assistenziale.

8. In caso di inserimento di utenti provenienti da altri Distretti, il Distretto di [...⁸⁴...], in qualità di responsabile del monitoraggio sulla qualità della struttura, si fa carico anche della spesa legata alle necessità di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche dell'utente non residente. Il raccordo con il distretto inviante sarà a carico del Gestore, anche per il tramite dell'infermiera di struttura.

9. In caso di inserimento di utenti provenienti da altre Provincie, il Distretto di [...⁸⁵...] garantirà il monitoraggio complessivo sulla qualità della struttura tramite il Responsabile professioni sanitarie di area

⁸⁰ Minimo 1 ore settimanali fino a 14 utenti o 2 ore settimanali per 15 utenti e oltre (allegato D.2.5 DGR 514/09)

⁸¹ Calcolate sulla base dell'orario di servizio previsto nel contratto di lavoro.

⁸² Minimo 1 ore settimanali fino a 14 utenti o 2 ore settimanali per 15 utenti e oltre (allegato D.2.5 DGR 514/09)

⁸³ Calcolate sulla base dell'orario di servizio previsto nel contratto di lavoro.

⁸⁴ specificare

⁸⁵ specificare

distrettuale o suo delegato, e procederà a richiedere il rimborso all'Azienda inviante per le prestazioni infermieristiche e fisioterapiche erogate all'utente. Il raccordo con il distretto inviante sarà a carico del Gestore, anche per il tramite dell'infermiera di struttura.

10. In assenza di specifica normativa, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.⁸⁶ Il mancato adempimento è causa di risoluzione dell'Accordo contrattuale.

11. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Accordo contrattuale, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto dell'Accordo contrattuale sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

12. Il soggetto gestore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e orari di lavoro, nonché delle norme comunitarie in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro.

13. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del presente Accordo contrattuale è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento *e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5 del presente Accordo.*
- [...⁸⁷...]

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo contrattuale ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Accordo contrattuale, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

⁸⁶ In particolare l'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.

⁸⁷ Altro, specificare.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti contrattuali, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente Accordo, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

- 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato mensile del presente Accordo contrattuale, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:

- a) Accertata carenza nella cura della persona;
- b) Accertata carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
- c) Addebito di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente impropriamente fatturato;
- d) Accertata carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
- e) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti, compresa la messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case-mix;
- f) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente Accordo contrattuale, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente Accordo, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste e applicabili ai seguenti articoli del presente Accordo contrattuale:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 4, comma [88] (variazione ammessa nel volume di offerta);
- art. 9, comma 4, (determinazione della tariffa annuale);
- art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);
- art. 16 (dotazione risorse umane);

Variazioni soggettive

3. In base a quanto previsto dalla DGR 1638/2024 e s.m.i. è ammessa la variazione del Soggetto gestore titolare dell'accreditamento per cause di morte, per contratto, ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Il nuovo Soggetto gestore, ottenuto il provvedimento di accreditamento, subentra in tutti gli obblighi e diritti previsti dal presente accordo contrattuale.

4. In caso di variazione, il Soggetto gestore subentrante è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del Codice civile in materia di stabilità nei rapporti di lavoro, per garantire la continuità occupazionale del personale impiegato e a beneficio della continuità assistenziale.

Recesso

5. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a [...⁸⁹...], comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione e modifica della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

Clausole di salvaguardia

6. Nel caso in cui il Soggetto Istituzionale Competente proceda con la sospensione o la revoca dell'accreditamento, ovvero nel caso in cui il Soggetto gestore decida di rinunciare all'accreditamento e alla conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale, se è verificato il permanere di condizioni di sicurezza per gli ospiti, Il Soggetto gestore garantisce il proseguimento del servizio alle medesime condizioni previste dal presente Accordo, fino al trasferimento degli ospiti in altra struttura accreditata o al subentro di un nuovo gestore.

7. Alla scadenza del presente Accordo, continuano a sussistere gli obblighi delle parti in relazione agli utenti in regime di lungo-assistenza già inseriti che scelgano di rimanere ospiti della struttura, per i quali sono mantenuti i medesimi livelli assistenziali e la medesima regolazione tariffaria rispetto alla quota utente e alla quota a carico del servizio pubblico stabiliti dal presente Accordo.

⁸⁸ Indicare il comma corretto dell'art.4 in base alla numerazione assegnata

⁸⁹ Specificare l'importo dell'indennizzo e/o la modalità di calcolo dello stesso (p.e.: 50% del danno emergente).

Art. 20 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 22).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura ai committenti i seguenti flussi informativi:

- Una relazione annuale che evidenzia gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori prefissati.
- [...⁹⁰...]

⁹¹All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore dei Fondi per la non autosufficienza:

- *Elenco mensile degli ospiti classificati per tipologie di ricovero che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, C.F., periodo di presenza, ecc., entro il [...⁹²...] del mese successivo;*
- *elenco nominativo del personale infermieristico e riabilitativo impiegato con specifica del titolo di studio conseguito e iscrizione all'Albo, se prevista, pertinente al profilo professionale;*
- *Certificazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale infermieristico della Struttura, entro il mese di [...⁹³...] dell'anno successivo;*
- [...⁹⁴...]

A L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se delegata):

- [...⁹⁵...]

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 21 – Risorse patrimoniali e gestionali⁹⁶

Risorse patrimoniali⁹⁷

1. *I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà di [...⁹⁸...], utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto dell'Accordo contrattuale, sono indicati in apposito Contratto di regolamentazione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;*

2. *Il Contratto di regolamentazione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;*

⁹⁰ Altri, specificare

⁹¹ (eventuale) specificare nel caso di flussi informativi specifici per ciascun committente.

⁹² Specificare data

⁹³ Specificare data

⁹⁴ Altro, specificare.

⁹⁵ Specificare.

⁹⁶ Eventuale, nel caso di utilizzo di beni o servizi di proprietà della committenza

⁹⁷ Se il soggetto produttore eroga le prestazioni all'interno di un immobile di proprietà pubblica, o utilizzando beni patrimoniali pubblici, l'Accordo contrattuale dovrà essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell'uso dei beni in parola.

⁹⁸ Denominazione dell'Ente proprietario dei beni.

3. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.

*Risorse gestionali*⁹⁹

1. L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente) s'impegna a fornire con regolarità e costanza al Soggetto gestore i seguenti servizi: [...¹⁰⁰ ...]

Art. 22 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

1.1 Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.

1.2 Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni.

1.3 Le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa vigente.

1.4 Eventuali variazioni nel rapporto tra gli Enti che dovessero modificare le modalità di trattamento dei dati personali degli interessati potranno essere oggetto di appositi conseguenti accordi di contitolarità o designazione di responsabilità ai sensi degli artt. 26 e 28 GDPR 2016/679.

Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione

*Registrazione*¹⁰¹

[¹⁰²]1. Il presente Accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

(ovvero)

[¹⁰³]1. Il presente Accordo contrattuale non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

*Imposta di bollo*¹⁰⁴

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26

⁹⁹ Nel caso in cui la Committenza si impegni a fornire direttamente specifici fattori produttivi. Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione da specificare all'art.10.

¹⁰⁰ Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione (pagamento diretto, sconto retta, ecc.).

¹⁰¹ Selezionare l'opzione in base alla natura giuridica del Soggetto gestore

¹⁰² Per Soggetti gestori privati

¹⁰³ Per Soggetti gestori pubblici

¹⁰⁴ In caso di sottoscrizione digitale con tutte le firme incluse in unico file

ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

[¹⁰⁵]L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il ___¹⁰⁶___% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

(ovvero)

[¹⁰⁷]2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

*Imposta di bollo*¹⁰⁸

2. La presente scrittura privata, redatta in [...¹⁰⁹...] originale, una per ciascuna delle parti, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

L'imposta è assolta in proprio da ciascun contraente.

Art. 24 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 25 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

LUOGO E DATA DI STIPULA

FIRME DEI COMMITTENTI E DEL PRODUTTORE

¹⁰⁵ Facoltativo. Se previsto il recupero degli oneri fiscali, indicare la percentuale a carico dei contraenti. (N.B.: il soggetto passivo dell'imposta di bollo non è normato. Il DPR 642/72 prevede un generico principio solidaristico tra i sottoscrittori).

¹⁰⁶ Indicare la percentuale

¹⁰⁷ Per i soggetti individuati al comma 1 dell'art.82, D.lgs. 117/2017 (Enti del terzo settore).

¹⁰⁸ In caso di Accordo contrattuale in forma cartacea.

¹⁰⁹ *Duplici, triplice...* numero delle copie cartacee sottoscritte in originale nelle quali è redatto l'Accordo contrattuale (uguale al numero dei contraenti)

Schema Accordo Contrattuale Centro Socio Riabilitativo Diurno Disabili (CSR)

Sommario

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi.....	3
Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale	3
Art. 3 - Durata	4
Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività	4
Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio	5
Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti	5
Art. 7 – Classificazione degli ospiti.....	6
Art. 8 - Prestazioni sanitarie	7
Art. 9 - Remunerazione del servizio.....	7
Art. 10 - Quota di contribuzione utenti	8
Art. 11 – Pagamenti e rimborsi.....	9
Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione	9
Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore	9
Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora	10
Art. 15 - Continuità del servizio	11
Art. 16 – Risorse umane	12
Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale	13
Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento.....	13
Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia.....	14
Art. 20 - Flussi informativi.....	15
<i>Art. 21 – Risorse patrimoniali e gestionali</i>	<i>16</i>
Art. 22 - Protezione dei dati personali.....	16
Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione	17
Art. 24 - Elezione del foro	17
Art. 25 - Norme finali	17

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'UNIONE/IL COMUNE/L'ASP DI[...¹...], L'AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI [...²...], E [...³...], PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO [...⁴...].

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

IL COMUNE/UNIONE/ASP DI:⁵ (soggetto/i che assumono impegni economici diretti col Soggetto gestore. Nel caso in cui sia prevista la delega ad ASP, comparirà quest'ultima) [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma) ecc....*]

L'AUSL-IRCCS DI Reggio Emilia, distretto di:⁶ [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] di seguito AUSL

E

PRODUTTORE⁷ [*Ragione sociale, cod. fiscale/p. iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] da questo punto in poi [...Soggetto gestore⁸...]

PREMESSE

1. Il presente Accordo contrattuale si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione del [...⁹...], hanno individuato l'Unione (o Comune) [...¹⁰...] quale Soggetto Istituzionale Competente (SIC) alla concessione dell'accREDITAMENTO;

3. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale [...¹¹...] (e/o altro atto di programmazione distrettuale[...¹²...]) ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accREDITARE;

¹ Committente Ente Locale

² Distretto AUSL di riferimento per la committenza sanitaria. Anche per la gestione del FRNA se indicato da CTSS.

³ Soggetto gestore intestatario di provvedimento di accREDITAMENTO.

⁴ Denominazione servizio.

⁵ Come nota (1)

⁶ Come nota (2)

⁷ Come nota (3)

⁸ Indicare la definizione scelta (soggetto gestore, soggetto produttore, ecc.) da utilizzare in tutto l'articolo per indicare il produttore. In questo modello: *Soggetto gestore*.

⁹ Data del/dei provvedimento/i

¹⁰ Denominazione SIC

¹¹ Periodo di riferimento

¹² (eventuale) specificare gli atti di programmazione in cui sono stati previsti requisiti e/o condizioni particolari per il servizio oggetto dell'Accordo.

4. L'atto di concessione dell'accreditamento rilasciato da [...¹³...] a [...¹⁴...] per il servizio [...¹⁵...], con scadenza [...], con il quale sono certificati in capo al Soggetto gestore in particolare il possesso de:

- L'autorizzazione al funzionamento
- I requisiti generali e specifici relativi al servizio accreditato nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla DGR 1638/24 e s.m.i.
- I requisiti soggettivi
- La responsabilità gestionale unitaria
- Le coperture assicurative

è acquisito agli atti dai contraenti;

[¹⁶].I Comuni dell'ambito distrettuale, con atto n. [...] del [...] hanno delegato l'ASP [...¹⁷...] alla sottoscrizione del presente Accordo; in tale atto sono anche formulati indirizzi per la conduzione e sono messe a disposizione dell'ASP le risorse necessarie;

[¹⁸]. (eventuale) Il Comune (o altri Enti) [...¹⁹...] con propria deliberazione del [...] hanno stabilito requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i servizi accreditati (o criteri specifici per il funzionamento del servizio sul territorio di competenza);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Per le comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza:

Comune/Unione dei Comuni/ASP [...] PEC [...] Referente operativo [...]

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di [...] PEC [...] Referente operativo [...]

- per il Soggetto gestore:

[...] PEC [...] Referente operativo [...]

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente a tutti i sottoscrittori eventuali variazioni esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale

1. Il presente Accordo contrattuale regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio [...²⁰...] nell'ambito della concessione dell'accreditamento di cui alla premessa.

¹³ Denominazione SIC come nota (10)

¹⁴ Denominazione Soggetto gestore come nota (3)

¹⁵ Denominazione servizio come nota (4)

¹⁶ Aggiungere solo se è prevista la delega all'ASP. Numerare il comma in sequenza

¹⁷ Denominazione ASP

¹⁸ Numerare il comma in sequenza

¹⁹ Denominazione soggetto/i che hanno richiesto eventuali requisiti aggiuntivi.

²⁰ Identificare in maniera univoca il servizio e il luogo ove si svolge: *denominazione, struttura, indirizzo, identificativo SIPS struttura, ecc.*

2. Con il presente Accordo il Soggetto gestore oltre agli obblighi assunti in sede di rilascio dell'accreditamento, garantisce:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
- Il pieno rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1638/24 e s.m.i.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento, la validità del presente Accordo decorre dal [...] e si conclude il[...]²¹.

2. Anche in caso di rinnovo del sottostante provvedimento di accreditamento, Il presente Accordo contrattuale non è rinnovabile e i suoi effetti cessano alla scadenza indicata al comma precedente, fatti salvi gli obblighi di continuità previsti dalla vigente normativa specifica e generale.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività

1. Il Soggetto gestore fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- a) - [servizio principale accreditato]²²
- b) - (eventuale) [inserimenti temporanei (di sollievo)]²³

[²⁴. ²⁵(eventuale) Il Soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando i seguenti requisiti (o le seguenti prestazioni), aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento, specificando che:

- *essi non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;*
- *sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;*
- *la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata all'art.9.*

[²⁶. (eventuale)²⁷ In base alle esigenze della committenza, potrà essere richiesto al Soggetto gestore un ampliamento del servizio nel limite massimo di [...²⁸...] tramite comunicazione del Soggetto istituzionale competente.

²¹ Indicare la data di avvio e di scadenza, di norma l'Accordo contrattuale ha durata coincidente con quella dell'accreditamento ovvero **cinque** anni. (Fino a max. trent'anni per particolari accordi legati, p.e., a piani finanziari, di ammortamento, ecc.).

²² Oltre al numero dei posti e/o prestazioni declinare, secondo l'oggetto dell'Accordo contrattuale, numero max. utenti al giorno, giornate di apertura, periodi di chiusura, orari, luoghi specifici di svolgimento e quant'altro necessario a una chiara e inequivocabile definizione delle modalità di esecuzione.

²³ Specificare

²⁴ Numerare il comma in sequenza

²⁵ Le *prestazioni aggiuntive* rispetto alle specifiche da normativa per l'accreditamento del servizio hanno per oggetto l'intero servizio e sono quindi da riferire a tutti i posti, indipendentemente dagli utenti che li occupano, e deve esserne indicata la specifica modalità di remunerazione extra tariffa.

²⁶ Numerare il comma in sequenza

²⁷ Solo per gestori accreditati privati.

²⁸ Non superiore al 20% di quantità di servizio o posti, oppure 4 (quattro) posti.

[²⁹]. ³⁰È consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente Accordo contrattuale, per le seguenti tipologie di utilizzo, regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito accordo:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;
- [...³¹...]

[³²]. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati, nei limiti di quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa e dal provvedimento di accreditamento, sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni previste ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno [...³³...] prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal progetto gestionale
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale;
- *(eventuale) dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.*

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti³⁴

1. L'accesso al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale è disposto a cura del Responsabile Servizio Disabili Distrettuale³⁵ (SDD), sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) in coerenza con quanto stabilito dai relativi regolamenti locali.

²⁹ Numerare il comma in sequenza

³⁰ Se contrattualizzati un numero di posti inferiore a quelli accreditati.

³¹ Inserire dettaglio di eventuali altre possibilità di utilizzo concesse, rispetto ai posti accreditati non contrattualizzati.

³² Numerare il comma in sequenza

³³ Indicare il periodo di preavviso concordato per la comunicazione delle variazioni – di norma 30 giorni.

³⁴ L'articolato ha carattere riepilogativo delle diverse norme e indicazioni regionali in materia. Le indicazioni non sono derogabili. Dettagliare e integrare i singoli punti in base agli accordi con il soggetto gestore.

³⁵ La definizione di "Responsabile Servizio Disabili Distrettuale (SDD)" non è riferita ad una figura istituzionale in particolare; si tratta di una convenzione per identificare in questo contesto il soggetto responsabile del caso. Modificare con l'indicazione del soggetto che, nella realtà distrettuale, si occupa effettivamente dell'inserimento in struttura e della gestione dei casi riferiti alla disabilità.

2. Il Soggetto gestore procede all'inserimento sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto in merito dai Requisiti Generali stabiliti per l'accreditamento³⁶, ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile SDD e la competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

3. La documentazione per l'accesso al servizio comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza e il *contratto d'ingresso*³⁷ previsto all'art.10. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente UVM dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.

4. Al fine di garantire la copertura dei posti disponibili nel più breve tempo possibile, i percorsi di accesso al servizio sono stabiliti dalla Committenza con le seguenti modalità: [...³⁸...].

5. E' garantita la gestione rapida e trasparente delle liste d'attesa, secondo i seguenti criteri e modalità: [...³⁹...]

La copertura dei posti che si sono resi disponibili è comunque assicurata dalla committenza, di norma, entro [...⁴⁰...] giornate lavorative.

6. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi obbligatori, il SDD effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti che si sono resi vacanti.

7. Nel caso in cui per un semestre la percentuale d'impiego dell'offerta accreditata sia inferiore al 95%⁴¹ i Committenti predispongono un piano di razionalizzazione, dove sono dichiarati al Soggetto gestore i tempi per garantire l'allineamento della percentuale d'impiego ai valori medi di utilizzo remunerati dalla tariffa regionale.

Contestualmente, al Soggetto gestore è consentito l'utilizzo diretto in forma privata, dei posti accreditati e contrattualizzati temporaneamente in esubero, con i seguenti criteri e limiti: [...⁴²...]

8. Nel caso la situazione di minore utilizzo, rispetto alla percentuale fissata, perduri per oltre [...⁴³...], il Soggetto gestore del servizio accreditato ha facoltà di richiedere che siano riviste e adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzate.

9. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

³⁶ Punti 8.4 e 8.5 allegato RG DGR 514/09 e punto 2.2.2 del 2° criterio allegato 2 DGR 1638/24 in base alle rispettive vigenze

³⁷ Definizione convenzionale, si veda la nota esplicativa all'art.10.

³⁸ Dettagliare i percorsi per l'accesso ai servizi, ovvero indicare un riferimento codificato (procedura, regolamento, ecc.) al quale si fa rinvio.

³⁹ Indicare le modalità di gestione delle liste di attesa.

⁴⁰ Indicare il numero di giorni entro il quale il posto libero è coperto (max. 7).

⁴¹ Percentuale incorporata nel sistema di remunerazione del servizio (DGR. 292/2014).

⁴² Indicare le regole per l'utilizzo straordinario di posti contrattualizzati non occupati e le modalità di ripristino delle disponibilità di accoglienza prevista nell'Accordo contrattuale, una volta allineata la domanda.

⁴³ Indicare la durata del periodo di mancato raggiungimento della percentuale di utilizzo del servizio, oltre il quale è possibile la richiesta di riduzione dei posti contrattualizzati. Non inferiore a un anno.

Art. 7 – Classificazione degli ospiti

1. Prima della ammissione in struttura, l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) effettua la valutazione dell’utente, allo scopo di definirne il livello assistenziale e la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi. Il processo di valutazione è articolato e teso a ricondurre la condizione dell’ospite a una delle categorie previste dalla vigente normativa in materia:

- Ospiti con bisogni complessi
- Ospiti con disabilità di livello completo
- Ospiti con disabilità di livello severo
- Ospiti con disabilità di livello moderato
- Ospiti con bisogni lievi

2. Per il servizio oggetto del presente Accordo contrattuale, Il risultato della valutazione per l’anno [.....], primo di validità del presente Accordo, è il seguente:

	Bisogni complessi	Livello Completo	Livello Severo	Livello Moderato	Bisogni Lievi
Numero ospiti					

3. Su richiesta del Soggetto gestore, l’aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e di bisogni delle persone con disabilità, secondo le seguenti modalità e criteri:

[...⁴⁴ ...]

ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo.

4. Il risultato dell’aggiornamento della valutazione dei livelli degli utenti è comunicato al Soggetto gestore in via telematica, tramite PEC.

Art. 8 - Prestazioni sanitarie

Si fa rinvio all’art. 16 per la definizione del fabbisogno di personale infermieristico e riabilitativo.

Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Accordo contrattuale, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base al costo di riferimento per giornata di assistenza stabilito dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa.

Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell’AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall’art.11.

⁴⁴ Specificare le modalità, i criteri, la periodicità, i servizi interessati e quant’altro necessario alla procedura delle singole rivalutazioni degli ospiti in struttura.

4. L'importo dei livelli della tariffa calcolati da [...⁴⁵...], sulla base del costo di riferimento del servizio e dei criteri fissati dalla RER sono complessivamente così determinati:

Bisogni complessi ⁴⁶	€. per giornata
Livello Completo	€. per giornata
Livello Severo	€. per giornata
Livello Moderato	€. per giornata
Bisogni Lievi ⁴⁷	€. per giornata

[...⁴⁸...]

5. In base alle disposizioni regionali, [...⁴⁹...] ha stabilito le seguenti percentuali di attribuzione della tariffa:

il [...⁵⁰...] % è posto a carico dei Fondi non autosufficienza.

il [...⁵¹...] % è posto a carico di risorse proprie dei Comuni di residenza degli utenti ospitati.

(eventuale)⁵² Nell'ambito della parte di tariffa a carico di risorse comunali è stabilita una quota di compartecipazione a carico degli utenti, determinata in dettaglio nel successivo art.10, al quale si fa rimando.

[⁵³]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, di cui al comma [.....] dell'art.4, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:

- *Prestazione: [.....] con remunerazione di € [.....] a carico del Comune di [.....];*

[⁵⁴]. (eventuale) La remunerazione per il servizio di trasporto nel tragitto casa-centro e viceversa per gli utenti che ne fanno richiesta, realizzato dal Soggetto gestore secondo i termini previsti all'art.4, è determinata in €. [...⁵⁵...] di cui:

€. [.....] a carico del FRNA.

€. [.....] a carico degli utenti che usufruiscono del servizio.

€. [.....] a carico di [...⁵⁶...].

[⁵⁷]. Nel corso di validità del presente Accordo contrattuale, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati da [...⁵⁸...].

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

⁴⁵ Inserire la denominazione del soggetto che stabilisce le tariffe.

⁴⁶ Maggiorazione rispetto al livello completo max. +40%.

⁴⁷ Riduzione rispetto al livello moderato max. -20%.

⁴⁸ Specificare anche la tariffa per i inserimenti temporanei (di sollievo), se previsti.

⁴⁹ La giunta dell'Unione ovvero Il Comitato di Distretto.

⁵⁰ Min. 75% - max. 80% (Limite massimo superabile in via eccezionale, secondo quanto stabilito dalla DGR. 273/2016 e s.m.i.).

⁵¹ Max. 25% - min. 20%

⁵² Se prevista la compartecipazione dell'utente.

⁵³ Numerare in sequenza.

⁵⁴ Numerare in sequenza.

⁵⁵ Tariffa unitaria concordata con il Soggetto gestore.

⁵⁶ Ente locale che si fa carico del residuo costo di trasporto.

⁵⁷ Numerare in sequenza.

⁵⁸ Soggetto che stabilisce le tariffe.

[...⁵⁹...]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive di cui al comma [.....] dell'art.4, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:

- Prestazione: [.....] con remunerazione di € [.....] a carico del Comune di [.....].

Art. 10 - Quota di contribuzione utenti⁶⁰

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete a [...⁶¹...] nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

La riscossione delle *quote* a carico degli utenti, *di norma*, compete al Soggetto gestore.

2. La compartecipazione dell'utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La quota a carico dell'utente determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art.9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, [...⁶²...] esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della quota residua a carico del Comune, se prevista;
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
- della modalità di recupero delle quote versate dal comune di cui al successivo comma 5.

4. Il Soggetto gestore, l'utente e/o suoi famigliari e/o l'amministratore di sostegno, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un *contratto d'ingresso*⁶³ con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3..

5. L'accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, avviene previa attestazione da parte dei Servizi Territoriali competenti atta ad assicurare:

- il versamento al Soggetto gestore delle risorse nella disponibilità dell'ospite, nel rispetto delle normative vigenti;
- l'impegno del Comune di residenza ad integrare la restante parte della quota di contribuzione a carico dell'utente.

6. Per l'anno [.....], primo di validità del presente Accordo contrattuale, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

⁵⁹ Numerare in coerenza con i commi precedenti

⁶⁰ Articolo da inserire se ed in quanto sia prevista la contribuzione degli utenti *contestualmente* all'obbligo di pagamento direttamente al Soggetto gestore.

⁶¹ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

⁶² Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

⁶³ Denominazione convenzionale: qualsiasi documento atto alla definizione e all'accettazione delle condizioni di ingresso dell'ospite

euro [...⁶⁴...] per giornata di accoglienza in CSRD

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 11 – Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda USL, in qualità di soggetto gestore dei Fondi per la non autosufficienza, liquiderà al Soggetto gestore il dovuto per le tariffe imputabili a detti fondi, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁶⁵...]

2. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà altresì al Soggetto gestore le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti, di cui all'art.16, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁶⁶...]

Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione⁶⁷

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

(oppure)

1. Il servizio di riscossione delle quote di contribuzione sarà assicurato dal Comune/Unione di [.....] (dall'ASP [.....]) in accordo con il proprio modello organizzativo e regolamentare e con i seguenti impegni nei confronti del Soggetto gestore [...⁶⁸...].

Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore⁶⁹

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente Accordo contrattuale è onnicomprensivo. È fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, diversi da quanto stabilito all'art.10.

⁶⁴ Importo a carico degli utenti

⁶⁵ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

⁶⁶ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

⁶⁷ Come per art. 10. Nel caso, modificare e integrare in base alle specifiche situazioni.

⁶⁸ Indicare gli accordi tra Ente locale (o ASP) e produttore per le modalità di riscossione, il versamento del riscosso, ecc.

⁶⁹ Come per art.10 e art.12.

⁷⁰2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La quota di contribuzione è giornaliera e non può essere richiesta anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La quota a carico degli ospiti e/o del Comune e la quota a carico dei Fondi per la non autosufficienza, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la **quota a carico degli ospiti e/o del Comune** è riconosciuta al servizio da cui l'ospite è stato dimesso fino al giorno precedente il trasferimento e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la **quota carico dei Fondi per la non autosufficienza** è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
- In caso di assenze programmate e/o causate da malattia dell'ospite, documentate da certificazione medica, è previsto il riconoscimento dell'80% del costo di riferimento, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi calcolati in base a quanto stabilito dal progetto personale dell'ospite in merito alla frequenza.

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica è rappresentata dalla quota a carico degli ospiti, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazioni del Comune.

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniurità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia dell'Accordo contrattuale e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

A) Per tariffe Fondi non autosufficienza e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

A1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

A2. [...⁷¹...] *La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.*

(ovvero)

A2. *La data di arrivo della nota contabile è attestata dal numero di protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto. La trasmissione della nota deve avvenire preferibilmente attraverso PEC (bilanciofatture@pec.ausl.re.it); in tal caso fa fede il primo giorno lavorativo dalla ricezione della PEC.*

⁷⁰ Integrare e modificare in base alle decisioni del comitato di distretto.

⁷¹ **ATTENZIONE:** utilizzare la formula coerente con la tipologia di Soggetto gestore, nel caso in cui sia tenuto a fatturazione elettronica ovvero non sia tenuto a fatturazione elettronica.

A3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora. Gli interessi moratori sono determinati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

A5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

A6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

B) Per quote di contribuzione a carico degli utenti⁷²

B1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, con contestuale comunicazione a [...⁷³...] dell'avvenuta messa in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

B2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione pari a euro [...⁷⁴...].

B3. In caso d'infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune di residenza assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune *[dell'importo della sola quota di contribuzione, con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali]*,⁷⁵ allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

B4. L'assunzione a proprio carico della quota di contribuzione da parte del Comune di residenza dell'utente moroso è subordinata alla avvenuta comunicazione del procedimento di messa in mora di cui al comma 1., che costituisce condizione necessaria per quanto previsto al comma 3.

Per prestazioni aggiuntive e quote di contribuzione a carico del Comune

⁷² Solo se previste quote di contribuzione a carico dell'utente in riscossione diretta da parte del soggetto gestore

⁷³ Indicare soggetto che deve ricevere la comunicazione (Comune, Servizi Territoriali dell'Unione, ecc.)

⁷⁴ (eventuale) Indicare la misura della penale. **Attenzione:** le penali di un importo sproporzionato (in valore assoluto e/o in rapporto alla quota di contribuzione) sono considerate *clausola vessatoria* e devono essere approvate mediante indicazione esplicita di accettazione.

⁷⁵ (eventuale)

[...⁷⁶...]

Art. 15 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 16 – Risorse umane

Assistenza sociosanitaria

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento.

2. Il livello minimo di operatori sociosanitari è determinato, per l'anno [.....] primo di validità del presente Accordo contrattuale, nel seguente modo:

	n. utenti	rapporto assistenziale da garantire	Unità di personale da garantire
Livello completo	...	1 : 2	...
Livello severo	...	1 : 3	...
Livello moderato	...	1 : 5	...

Assistenza infermieristica e riabilitativa

3. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti **prestazioni infermieristiche**:

- n. ⁷⁷ ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...⁷⁸...] **unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.
- Prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI e assistenza indiretta correlata che verranno rendicontate e retribuite sulla base del tempario adottato dall'AUSL.

La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

⁷⁶ (eventuale) Indicare le specifiche relative all'eventuale morosità del Comune rispetto al pagamento di servizi aggiuntivi, delle quote di contribuzione assunte a suo carico e per il subentro nei debiti degli utenti definitivamente insolventi.

⁷⁷ Minimo 1 ore settimanali fino a 14 utenti o 2 ore settimanali per 15 utenti e oltre (allegato D.2.5 DGR 514/09)

⁷⁸ Calcolate sulla base dell'orario di servizio previsto nel contratto di lavoro.

4. Le prestazioni infermieristiche sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 41.000,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

5. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di **assistenza riabilitativa**:

- n. ⁷⁹ ___ ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...⁸⁰...] unità equivalenti, per le finalità previste dalla vigente normativa.
- Prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI e assistenza indiretta correlata che verranno rendicontate e retribuite sulla base del tempario adottato dall'AUSL.

La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente a Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

6. Le prestazioni riabilitative sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 38.800,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

7. In assenza di specifica normativa, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.⁸¹ Il mancato adempimento è causa di risoluzione dell'Accordo contrattuale.

8. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Accordo contrattuale, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto dell'Accordo contrattuale sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

9. Il soggetto gestore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e orari di lavoro, nonché delle norme comunitarie in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro.

10. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del presente Accordo contrattuale è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;

⁷⁹ Minimo 1 ore settimanali fino a 14 utenti o 2 ore settimanali per 15 utenti e oltre (allegato D.2.5 DGR 514/09)

⁸⁰ Calcolate sulla base dell'orario di servizio previsto nel contratto di lavoro.

⁸¹ In particolare l'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.

- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5 del presente Accordo.
- [...⁸²...]

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo contrattuale ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Accordo contrattuale, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti contrattuali, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente Accordo, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

- 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato **mensile** del presente Accordo contrattuale, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a) Accertata carenza nella cura della persona;
 - b) Accertata carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
 - c) Addebito di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente impropriamente fatturato;
 - d) Accertata carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
 - e) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - f) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

⁸² Altro, specificare.

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente Accordo contrattuale, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente Accordo, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste e applicabili ai seguenti articoli del presente Accordo contrattuale:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 4, comma ^[83] (variazione ammessa nel volume di offerta);
- art. 9, commi 4 e 5, (determinazione e riparto della tariffa annuale);
- art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente)⁸⁴;
- art. 16 (dotazione risorse umane);

Variazioni soggettive

3. In base a quanto previsto dalla DGR 1638/2024 e s.m.i. è ammessa la variazione del Soggetto gestore titolare dell'accreditamento per cause di morte, per contratto, ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Il nuovo Soggetto gestore, ottenuto il provvedimento di accreditamento, subentra in tutti gli obblighi e diritti previsti dal presente accordo contrattuale.

4. In caso di variazione, il Soggetto gestore subentrante è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del Codice civile in materia di stabilità nei rapporti di lavoro, per garantire la continuità occupazionale del personale impiegato e a beneficio della continuità assistenziale.

Recesso

5. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a [...⁸⁵...], comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione e modifica della programmazione di ambito distrettuale;

⁸³ Indicare il comma corretto dell'art.4 in base alla numerazione assegnata

⁸⁴ Se prevista la contribuzione degli ospiti

⁸⁵ Specificare l'importo dell'indennizzo e/o la modalità di calcolo dello stesso (p.e.: 50% del danno emergente).

- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

Clausole di salvaguardia

6. Nel caso in cui il Soggetto Istituzionale Competente proceda con la sospensione o la revoca dell'accreditamento, ovvero nel caso in cui il Soggetto gestore decida di rinunciare all'accreditamento e alla conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale, se è verificato il permanere di condizioni di sicurezza per gli ospiti, Il Soggetto gestore garantisce il proseguimento del servizio alle medesime condizioni previste dal presente Accordo, fino al trasferimento degli ospiti in altra struttura accreditata o al subentro di un nuovo gestore.

7. Alla scadenza del presente Accordo, continuano a sussistere gli obblighi delle parti in relazione agli utenti in regime di lungo-assistenza già inseriti che scelgano di rimanere ospiti della struttura, per i quali sono mantenuti i medesimi livelli assistenziali e la medesima regolazione tariffaria rispetto alla quota utente e alla quota a carico del servizio pubblico stabiliti dal presente Accordo.

Art. 20 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 22).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura ai committenti i seguenti flussi informativi:

- Una relazione annuale che evidenzii gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori prefissati.
- [...⁸⁶...]

⁸⁷All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore dei Fondi per la non autosufficienza:

- *Elenco mensile degli ospiti classificati per tipologie di inserimento che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, C.F., periodo di presenza, ecc., entro il [...⁸⁸...] del mese successivo;*
- *elenco nominativo del personale infermieristico e riabilitativo impiegato con specifica del titolo di studio conseguito e iscrizione all'Albo, se prevista, pertinente al profilo professionale;*
- *Certificazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale infermieristico della Struttura, entro il mese di [...⁸⁹...] dell'anno successivo;*
- [...⁹⁰...]

A L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se delegata):

⁸⁶ Altri, specificare

⁸⁷ (eventuale) specificare nel caso di flussi informativi specifici per ciascun committente.

⁸⁸ Specificare data

⁸⁹ Specificare data

⁹⁰ Altro, specificare.

- [...⁹¹...]

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accREDITAMENTO per i provvedimenti conseguenti.

Art. 21 – Risorse patrimoniali e gestionali⁹²

Risorse patrimoniali⁹³

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà di [...⁹⁴...], utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto dell'Accordo contrattuale, sono indicati in apposito Contratto di regolamentazione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;

2. Il Contratto di regolamentazione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;

3. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.

Risorse gestionali⁹⁵

1. L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente) s'impegna a fornire con regolarità e costanza al Soggetto gestore i seguenti servizi: [...⁹⁶...]

Art. 22 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

1.1 Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.

1.2 Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni.

1.3 Le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa vigente.

⁹¹ Specificare.

⁹² Eventuale, nel caso di utilizzo di beni o servizi di proprietà della committenza.

⁹³ Se il soggetto produttore eroga le prestazioni all'interno di un immobile di proprietà pubblica, o utilizzando beni patrimoniali pubblici, l'Accordo contrattuale dovrà essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell'uso dei beni in parola.

⁹⁴ Denominazione dell'Ente proprietario dei beni.

⁹⁵ Nel caso in cui la Committenza si impegni a fornire direttamente specifici fattori produttivi. Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione da specificare all'art.10.

⁹⁶ Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione (pagamento diretto, sconto retta, ecc.).

1.4 Eventuali variazioni nel rapporto tra gli Enti che dovessero modificare le modalità di trattamento dei dati personali degli interessati potranno essere oggetto di appositi conseguenti accordi di contitolarità o designazione di responsabilità ai sensi degli artt. 26 e 28 GDPR 2016/679.

Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione

Registrazione⁹⁷

[⁹⁸1. Il presente Accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

(ovvero)

[⁹⁹1. Il presente Accordo contrattuale non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Imposta di bollo¹⁰⁰

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

[¹⁰¹]L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il __¹⁰²__% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

(ovvero)

[¹⁰³]2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Imposta di bollo¹⁰⁴

2. La presente scrittura privata, redatta in [...¹⁰⁵...] originale, una per ciascuna delle parti, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

L'imposta è assolta in proprio da ciascun contraente.

Art. 24 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

⁹⁷ Selezionare l'opzione in base alla natura giuridica del Soggetto gestore

⁹⁸ Per Soggetti gestori privati

⁹⁹ Per Soggetti gestori pubblici

¹⁰⁰ In caso di sottoscrizione digitale con tutte le firme incluse in unico file

¹⁰¹ Facoltativo. Se previsto il recupero degli oneri fiscali, indicare la percentuale a carico dei contraenti. (N.B.: il soggetto passivo dell'imposta di bollo non è normato. Il DPR 642/72 prevede un generico principio solidaristico tra i sottoscrittori).

¹⁰² Indicare la percentuale

¹⁰³ Per i soggetti individuati al comma 1 dell'art.82, D.lgs. 117/2017 (Enti del terzo settore).

¹⁰⁴ In caso di Accordo contrattuale in forma cartacea.

¹⁰⁵ *Duplici, triplice...* numero delle copie cartacee sottoscritte in originale nelle quali è redatto l'Accordo contrattuale (uguale al numero dei contraenti)

Art. 25 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

LUOGO E DATA DI STIPULA

FIRME DEI COMMITTENTI E DEL PRODUTTORE

Schema Accordo Contrattuale Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)

Sommario

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi.....	4
Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale	4
Art. 3 - Durata	5
Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività	5
Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio	6
Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli utenti	6
Art. 7 - Remunerazione del servizio.....	7
Art. 8 - Quota di contribuzione utenti	8
Art. 9 - Pagamenti e rimborsi.....	9
Art. 10 - Riscossione delle quote di contribuzione	9
Art. 11 - Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore	9
Art. 12 - Regole per i pagamenti e interessi di mora	10
Art. 13 - Continuità del servizio	11
Art. 14 - Risorse umane	11
Art. 15 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale	12
Art. 16 - Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento	12
Art. 17 - Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia	13
Art. 18 - Flussi informativi.....	14
Art. 19 - <i>Risorse patrimoniali e gestionali</i>	15
Art. 20 - Protezione dei dati personali.....	15
Art. 21 - Spese contrattuali e di registrazione	16
Art. 22 - Elezione del foro	16
Art. 23 - Norme finali	17

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'UNIONE/IL COMUNE/L'ASP DI[...¹...], L'AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI [...²...], E [...³...], PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO [...⁴...].

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

IL COMUNE/UNIONE/ASP DI:⁵ (soggetto/i che assumono impegni economici diretti col Soggetto gestore. Nel caso in cui sia prevista la delega ad ASP, comparirà quest'ultima) [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma) ecc....*]

L'AUSL-IRCCS DI Reggio Emilia, distretto di:⁶ [*Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] di seguito AUSL

E

PRODUTTORE⁷ [*Ragione sociale, cod. fiscale/p. iva, legale rappresentante (che firma), ecc....*] da questo punto in poi [...Soggetto gestore⁸...]

PREMESSE

1. Il presente Accordo contrattuale si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione del [...⁹...], hanno individuato l'Unione (o Comune) [...¹⁰...] quale Soggetto Istituzionale Competente (SIC) alla concessione dell'accREDITAMENTO;

3. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale [...¹¹...] (e/o altro atto di programmazione distrettuale[...¹²...]) ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;

¹ Committente Ente Locale

² Distretto AUSL di riferimento per la committenza sanitaria. Anche per la gestione del FRNA se indicato da CTSS.

³ Soggetto gestore intestatario di provvedimento di accREDITAMENTO.

⁴ Denominazione servizio.

⁵ Come nota (1)

⁶ Come nota (2)

⁷ Come nota (3)

⁸ Indicare la definizione scelta (soggetto gestore, soggetto produttore, ecc.) da utilizzare in tutto l'articolo per indicare il produttore. In questo modello: *Soggetto gestore*.

⁹ Data del/dei provvedimento/i

¹⁰ Denominazione SIC

¹¹ Periodo di riferimento

¹² (eventuale) specificare gli atti di programmazione in cui sono stati previsti requisiti e/o condizioni particolari per il servizio oggetto dell'Accordo.

4. L'atto di concessione dell'accreditamento rilasciato da [...¹³...] a [...¹⁴...] per il servizio [...¹⁵...], con scadenza [...], con il quale sono certificati in capo al Soggetto gestore in particolare il possesso de:

- L'autorizzazione al funzionamento
- I requisiti generali e specifici relativi al servizio accreditato nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla DGR 1638/24 e s.m.i.
- I requisiti soggettivi
- La responsabilità gestionale unitaria
- Le coperture assicurative

è acquisito agli atti dai contraenti;

[¹⁶].I Comuni dell'ambito distrettuale, con atto n. [...] del [...] hanno delegato l'ASP [...¹⁷...] alla sottoscrizione del presente Accordo; in tale atto sono anche formulati indirizzi per la conduzione e sono messe a disposizione dell'ASP le risorse necessarie;

[¹⁸]. (eventuale) Il Comune (o altri Enti) [...¹⁹...] con propria deliberazione del [...] hanno stabilito requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i servizi accreditati (o criteri specifici per il funzionamento del servizio sul territorio di competenza);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Per le comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza:

Comune/Unione dei Comuni/ASP [...] PEC [...] Referente operativo [...]

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di [...] PEC [...] Referente operativo [...]

- per il Soggetto gestore:

[...] PEC [...] Referente operativo [...]

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente a tutti i sottoscrittori eventuali variazioni esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale

1. Il presente Accordo contrattuale regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio [...²⁰...] nell'ambito della concessione dell'accreditamento di cui alla premessa.

¹³ Denominazione SIC come nota (10)

¹⁴ Denominazione Soggetto gestore come nota (3)

¹⁵ Denominazione servizio come nota (4)

¹⁶ Aggiungere solo se è prevista la delega all'ASP. Numerare il comma in sequenza

¹⁷ Denominazione ASP

¹⁸ Numerare il comma in sequenza

¹⁹ Denominazione soggetto/i che hanno richiesto eventuali requisiti aggiuntivi.

²⁰ Identificare in maniera univoca il servizio e il luogo ove si svolge: *denominazione, utenza di riferimento, area territoriale di svolgimento, ecc.*

2. Con il presente Accordo il Soggetto gestore oltre agli obblighi assunti in sede di rilascio dell'accreditamento, garantisce:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
- Il pieno rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1638/24 e s.m.i.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento, la validità del presente Accordo decorre dal [...] e si conclude il[...]²¹.

2. Anche in caso di rinnovo del sottostante provvedimento di accreditamento, Il presente Accordo contrattuale non è rinnovabile e i suoi effetti cessano alla scadenza indicata al comma precedente, fatti salvi gli obblighi di continuità previsti dalla vigente normativa specifica e generale.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività

1. Il Soggetto gestore fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

a) - [servizio principale accreditato]²²

[²³]. ²⁴(eventuale) Il Soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando i seguenti requisiti (o le seguenti prestazioni), aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento, specificando che:

- essi non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;
- sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;
- la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata all'Art.7.

[²⁵]. (eventuale)²⁶ In base alle esigenze della committenza, potrà essere richiesto al Soggetto gestore un ampliamento del servizio nel limite massimo di [...²⁷...] tramite comunicazione del Soggetto istituzionale competente.

²¹ Indicare la data di avvio e di scadenza, di norma l'Accordo contrattuale ha durata coincidente con quella dell'accreditamento ovvero **cinque** anni. (Fino a max. trent'anni per particolari accordi legati, p.e., a piani finanziari, di ammortamento, ecc.).

²² oltre alle prestazioni declinare, secondo l'oggetto dell'Accordo contrattuale, numero max. utenti al giorno, giornate di apertura, periodi di chiusura, orari, luoghi specifici di svolgimento e quant'altro necessario ad una chiara e inequivocabile definizione delle modalità di esecuzione.

²³ Numerare il comma in sequenza

²⁴ Le *prestazioni aggiuntive* rispetto alle specifiche da normativa per l'accreditamento del servizio hanno per oggetto l'intero servizio e sono quindi da riferire a tutti gli utenti, deve esserne altresì indicata la specifica modalità di remunerazione extra tariffa.

²⁵ Numerare il comma in sequenza

²⁶ Solo per gestori accreditati privati.

²⁷ Non superiore al 20% di quantità di servizio o posti, oppure 4 (quattro) posti.

[²⁸]. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati, nei limiti di quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa e dal provvedimento di accreditamento, sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni previste ai sensi dell'art.17, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno [...²⁹...] prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal progetto gestionale
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale;
- (eventuale) dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli utenti³⁰

1. L'accesso al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale è disposto a cura del Responsabile Servizio [...³¹...] sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) in coerenza con quanto stabilito dai relativi regolamenti locali.

2. Il Soggetto gestore procede all'inserimento sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto in merito dai Requisiti Generali stabiliti per l'accreditamento³², ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile del servizio inviante.

3. La documentazione per l'accesso al servizio comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza e il *contratto d'ingresso*³³ previsto all'art.10. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente UVM dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.

4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

²⁸ Numerare il comma in sequenza

²⁹ Indicare il periodo di preavviso concordato per la comunicazione delle variazioni – di norma 30 giorni.

³⁰ L'articolato ha carattere riepilogativo delle diverse norme e indicazioni regionali in materia. Le indicazioni non sono derogabili. Dettagliare e integrare i singoli punti in base agli accordi con il soggetto gestore.

³¹ Servizio anziani oppure servizio disabili.

³² Punti 8.4 e 8.5 allegato RG DGR 514/09 e punto 2.2.2 del 2° criterio allegato 2 DGR 1638/24 in base alle rispettive vigenze

³³ Definizione convenzionale, si veda la nota esplicativa all'art.10.

Art. 7 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Accordo contrattuale, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione:

a) di due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:

- Tariffa Socio assistenziale
- Tariffa Socio educativa;

b) della quota di contribuzione dovuta dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;

3. Gli importi della tariffa e della quota di contribuzione a carico degli utenti sono determinati da [...³⁴...], sulla base del costo di riferimento del servizio fissato dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

Pertanto, per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo la tariffa e la quota di contribuzione a carico utente/comune, sono complessivamente così determinate:

Tariffa a carico Fondi non Autosufficienza	Socio assistenziale	€. per ora di erogazione del servizio
	Socio educativa	€. per ora di erogazione del servizio
Quota a carico utente/Comune		€. per ora di erogazione del servizio

La quota di contribuzione a carico utente/Comune indica la parte della remunerazione del servizio non a carico dei Fondi non Autosufficienza ed è determinata in dettaglio nell'art. 8 al quale si fa rimando.

4. Nel caso in cui, in conformità a quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato o dal piano educativo individualizzato, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori, il costo di riferimento (e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la quota di contribuzione a carico dell'utente/Comune), è aumentato del 90%.

5. Nel corso di validità del presente Accordo contrattuale, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati da [...³⁵...].

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

[³⁶]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive di cui al comma [...] dell'art.4, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:

- Prestazione: [...] con remunerazione di € [...] a carico del Comune di [...].

³⁴ Soggetto che stabilisce le tariffe.

³⁵ Soggetto che stabilisce le tariffe.

³⁶ Numerare il comma in sequenza

Art. 8 - Quota di contribuzione utenti

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete a [...³⁷...] nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

La riscossione delle quote a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore.

2. La quota a carico degli utenti è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale. La compartecipazione determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art.7.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo avvio del servizio, [...³⁸...] esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
- della modalità di recupero delle quote versate dal Comune di cui al successivo comma 5.

4. Il Soggetto gestore, l'utente e/o suoi famigliari e/o l'amministratore di sostegno, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'avvio del servizio, sottoscrivono un *contratto d'accesso*³⁹ con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3..

5. L'accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, avviene previa attestazione da parte dei Servizi Territoriali competenti atta ad assicurare:

- il versamento al Soggetto gestore delle risorse nella disponibilità dell'anziano ricoverato, nel rispetto delle normative vigenti;
- l'impegno del Comune di residenza ad integrare la restante parte della quota di contribuzione a carico dell'utente [...⁴⁰...].

6. Per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo contrattuale, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro [...⁴¹...] per ora di servizio erogata.

(eventuale) euro [...⁴²...] per ora di servizio erogata a carico del Comune di [...].

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

³⁷ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

³⁸ Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) e/o servizio territoriale competente.

³⁹ Denominazione convenzionale: qualsiasi documento atto alla definizione e all'accettazione delle condizioni di ingresso dell'ospite

⁴⁰ Indicare la modalità con la quale il Comune di residenza provvede alla quota utente nel caso d'inserimento in emergenza/urgenza (p.e.: impegno a garantire il versamento diretto della pensione, integrazione, assunzione complessiva, ecc.).

⁴¹ Indicare la quota di contribuzione a carico degli utenti (non può essere superiore a quanto indicato dalla RER)

⁴² Indicare la differenza a carico del Comune, in caso di riduzione della quota di contribuzione.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 9 - Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda USL, in qualità di soggetto gestore dei Fondi per la non autosufficienza, liquiderà al Soggetto gestore il dovuto per le tariffe imputabili a detti fondi, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...⁴³...]

Art. 10 - Riscossione delle quote di contribuzione⁴⁴

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli utenti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'accesso, di cui al comma 4 dell'art.8.

(oppure)

1. Il servizio di riscossione delle quote di contribuzione sarà assicurato dal Comune/Unione di [.....] (dall'ASP [.....]) in accordo con il proprio modello organizzativo e regolamentare e con i seguenti impegni nei confronti del Soggetto gestore [...⁴⁵...].

In considerazione del minor costo di gestione sostenuto dal Soggetto gestore, la quota di contribuzione è ridotta nella misura di [...⁴⁶...] rispetto a quella indicata all'art.8.

Art. 11 - Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente Accordo contrattuale è onnicomprensivo. È fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla quota di contribuzione determinata ai sensi dell'art.8.

⁴⁷2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- Il pagamento della quota di contribuzione non può essere richiesta anticipatamente;
- [...⁴⁸...];

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle prestazioni erogate e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica del servizio di assistenza domiciliare vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 90% della quota di contribuzione a carico dell'utente.

⁴³ Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di assenza, ecc.)

⁴⁴ Modificare e integrare in base alle specifiche situazioni.

⁴⁵ Indicare gli accordi tra Ente locale (o ASP) e produttore per le modalità di riscossione, il versamento del riscosso, ecc.

⁴⁶ Indicare la riduzione applicata.

⁴⁷ Integrare e modificare in base alle decisioni del comitato di distretto.

4. La reiterata inosservanza di quanto previsto al comma precedente, costituisce grave motivo d'iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia dell'Accordo contrattuale e della liquidazione delle relative competenze.

5. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 12 - Regole per i pagamenti e interessi di mora

A) Per tariffe Fondi non autosufficienza e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

A1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

A2. [...⁴⁹...] *La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.*

(ovvero)

A2. *La data di arrivo della nota contabile è attestata dal numero di protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto. La trasmissione della nota deve avvenire preferibilmente attraverso PEC (bilanciofatture@pec.ausl.re.it); in tal caso fa fede il primo giorno lavorativo dalla ricezione della PEC.*

A3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora. Gli interessi moratori sono determinati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

A5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

A6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

B) Per quote di contribuzione a carico degli utenti

B1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, con contestuale comunicazione a [...⁵⁰...] dell'avvenuta messa in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine

⁴⁹ **ATTENZIONE:** utilizzare la formula coerente con la tipologia di Soggetto gestore, nel caso in cui sia tenuto a fatturazione elettronica ovvero non sia tenuto a fatturazione elettronica.

⁵⁰ Indicare soggetto che deve ricevere la comunicazione (Comune, Servizi Territoriali dell'Unione, ecc.)

indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

B2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione pari a euro [...⁵¹...].

B3. In caso d'infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune di residenza assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune *[dell'importo delle sole quote di contribuzione, con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali]*,⁵² allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

B4. L'assunzione a proprio carico della quota di contribuzione da parte del Comune di residenza dell'utente moroso è subordinata alla avvenuta comunicazione del procedimento di messa in mora di cui al comma 1., che costituisce condizione necessaria per quanto previsto al comma 3.

Per prestazioni aggiuntive e quote di contribuzione a carico del Comune

[...⁵³...]

Art. 13 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 14 - Risorse umane

Assistenza sociosanitaria

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento.

⁵¹ (eventuale) Indicare la misura della penale. **Attenzione:** le penali di un importo sproporzionato (in valore assoluto e/o in rapporto alla quota di contribuzione) sono considerate *clausola vessatoria* e devono essere approvate mediante indicazione esplicita di accettazione.

⁵² (eventuale)

⁵³ (eventuale) Indicare le specifiche relative all'eventuale morosità del Comune rispetto al pagamento di servizi aggiuntivi, delle quote di contribuzione assunte a suo carico e per il subentro nei debiti degli utenti definitivamente insolventi.

2. In assenza di specifica normativa, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.⁵⁴ Il mancato adempimento è causa di risoluzione dell'Accordo contrattuale.

3. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Accordo contrattuale, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto dell'Accordo contrattuale sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

4. Il soggetto gestore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e orari di lavoro, nonché delle norme comunitarie in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro.

5. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 15 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del presente Accordo contrattuale è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.18 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e *degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5 del presente Accordo.*
- [...⁵⁵...]

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo contrattuale ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 16 - Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Accordo contrattuale, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti contrattuali, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente Accordo, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

⁵⁴ In particolare l'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.

⁵⁵ Altro, specificare.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale del servizio sottoposto a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

- 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato **mensile** del presente Accordo contrattuale, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a) Accertata carenza nella cura della persona;
 - b) Addebito di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente impropriamente fatturato;
 - c) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - d) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente Accordo contrattuale, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

Art. 17 - Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente Accordo, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste e applicabili ai seguenti articoli del presente Accordo contrattuale:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 7, comma 3, (determinazione delle tariffe annuali);
- art. 8, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);

Variazioni soggettive

3. In base a quanto previsto dalla DGR 1638/2024 e s.m.i. è ammessa la variazione del Soggetto gestore titolare dell'accreditamento per cause di morte, per contratto, ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Il nuovo Soggetto gestore, ottenuto il provvedimento di accreditamento, subentra in tutti gli obblighi e diritti previsti dal presente accordo contrattuale.

4. In caso di variazione, il Soggetto gestore subentrante è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del Codice civile in materia di stabilità nei rapporti di lavoro, per garantire la continuità occupazionale del personale impiegato e a beneficio della continuità assistenziale.

Recesso

5. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a [...⁵⁶...], comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione e modifica della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

Clausole di salvaguardia

6. Nel caso in cui il Soggetto Istituzionale Competente proceda con la sospensione o la revoca dell'accreditamento, ovvero nel caso in cui il Soggetto gestore decida di rinunciare all'accreditamento e alla conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale, se è verificato il permanere di condizioni di sicurezza per gli ospiti, il Soggetto gestore garantisce il proseguimento del servizio alle medesime condizioni previste dal presente Accordo, fino al trasferimento degli ospiti in altra struttura accreditata o al subentro di un nuovo gestore.

7. Alla scadenza del presente Accordo, continuano a sussistere gli obblighi delle parti in relazione agli utenti in regime di lungo-assistenza già inseriti che scelgano di rimanere ospiti della struttura, per i quali sono mantenuti i medesimi livelli assistenziali e la medesima regolazione tariffaria rispetto alla quota utente e alla quota a carico del servizio pubblico stabiliti dal presente Accordo.

Art. 18 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 20).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura ai committenti i seguenti flussi informativi:

- Una relazione annuale che evidenzi gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio

⁵⁶ Specificare l'importo dell'indennizzo e/o la modalità di calcolo dello stesso (p.e.: 50% del danno emergente).

rispetto agli indicatori prefissati.

- [...⁵⁷...]

⁵⁸All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore dei Fondi per la non autosufficienza:

[...⁵⁹...]

A L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se delegata):

[...⁶⁰...]

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 19 - Risorse patrimoniali e gestionali⁶¹

Risorse patrimoniali⁶²

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà di [...⁶³...], utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto dell'Accordo contrattuale, sono indicati in apposito Contratto di regolamentazione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;

2. Il Contratto di regolamentazione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;

3. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.

Risorse gestionali⁶⁴

1. L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente) s'impegna a fornire con regolarità e costanza al Soggetto gestore i seguenti servizi: [...⁶⁵...]

Art. 20 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

1.1 Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.

1.2 Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR -

⁵⁷ Altri, specificare

⁵⁸ (eventuale) specificare nel caso di flussi informativi specifici per ciascun committente.

⁵⁹ Specificare.

⁶⁰ Specificare.

⁶¹ Eventuale

⁶² Se il soggetto produttore eroga le prestazioni all'interno di un immobile di proprietà pubblica, o utilizzando beni patrimoniali pubblici, l'Accordo contrattuale dovrà essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell'uso dei beni in parola.

⁶³ Denominazione dell'Ente proprietario dei beni.

⁶⁴ Nel caso in cui la Committenza si impegni a fornire direttamente specifici fattori produttivi. Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione (pagamento diretto, sconto retta, ecc.).

⁶⁵ Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione (pagamento diretto, sconto retta, ecc.).

e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni.

1.3 Le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa vigente.

1.4 Eventuali variazioni nel rapporto tra gli Enti che dovessero modificare le modalità di trattamento dei dati personali degli interessati potranno essere oggetto di appositi conseguenti accordi di contitolarità o designazione di responsabilità ai sensi degli artt. 26 e 28 GDPR 2016/679.

Art. 21 - Spese contrattuali e di registrazione

Registrazione⁶⁶

[⁶⁷]1. Il presente Accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

(ovvero)

[⁶⁸]1. Il presente Accordo contrattuale non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Imposta di bollo⁶⁹

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

[⁷⁰]L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il ___⁷¹___% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

(ovvero)

[⁷²]2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Imposta di bollo⁷³

2. La presente scrittura privata, redatta in [...⁷⁴...] originale, una per ciascuna delle parti, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e

⁶⁶ Selezionare l'opzione in base alla natura giuridica del Soggetto gestore

⁶⁷ Per Soggetti gestori privati

⁶⁸ Per Soggetti gestori pubblici

⁶⁹ In caso di sottoscrizione digitale con tutte le firme incluse in unico file

⁷⁰ Facoltativo. Se previsto il recupero degli oneri fiscali, indicare la percentuale a carico dei contraenti. (N.B.: il soggetto passivo dell'imposta di bollo non è normato. Il DPR 642/72 prevede un generico principio solidaristico tra i sottoscrittori).

⁷¹ Indicare la percentuale

⁷² Per i soggetti individuati al comma 1 dell'art.82, D.lgs. 117/2017 (Enti del terzo settore).

⁷³ In caso di Accordo contrattuale in forma cartacea.

⁷⁴ *Dupliche, triplice...* numero delle copie cartacee sottoscritte in originale nelle quali è redatto l'Accordo contrattuale (uguale al numero dei contraenti)

successive modifiche e integrazioni).

L'imposta è assolta in proprio da ciascun contraente.

Art. 22 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 23 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

LUOGO E DATA DI STIPULA

FIRME DEI COMMITTENTI E DEL PRODUTTORE